

Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie

MASSIMARIO DELLE DECISIONI

anno 2000

A cura di Maria Caterina Russo

SOMMARIO

- I - Albi professionali
- II - Disciplina
- III - Elezioni alle cariche direttive
- IV - Impugnazioni davanti alla Commissione Centrale

INDICE

I - ALBI PROFESSIONALI

Iscrizione nell'elenco aggiunto dell'Albo degli Odontoiatri	1
Albo degli Odontoiatri (doppia iscrizione)	2
Riconoscimento di titoli conseguiti in paesi extracomunitari	3

II – DISCIPLINA

COLLEGIO GIUDICANTE

Obbligo di astensione di un componente il Collegio	4-7
Ricusaione dei giudici disciplinari	8-10
Composizione del Collegio	11
Competenza della Commissione disciplinare	12

INCIDENZA DEL PROCEDIMENTO PENALE SU QUELLO DISCIPLINARE

Principio della separatezza dei giudizi	13-14
Assorbimento periodo di sospensione cautelare	15
Sentenza di patteggiamento	16
Incidenza dell'esito dei procedimenti giudiziari	17-22
Fatti e prove acquisiti nel procedimento penale	23-29
Procedimento penale (effetti sulla prescrizione dell'azione disciplinare)	30-31
Poteri dell'Ordine	32

RESPONSABILITA' DISCIPLINARE

Elemento subiettivo (dolo o colpa)	33-34
Inosservanza per colpa di norme	35
Ammissione della colpa	36
Obblighi dell'iscritto all'Ordine	37-38
Responsabilità amministrativa del Direttore sanitario	39-40
Responsabilità del sanitario operante in struttura	41
Rapporti tra colleghi	42
Diritto di critica	43
Delegato sindacale	44

Consigliere comunale - Presidente di Consiglio comunale	45-46
Attestazione medico legale	47
Pubblico dipendente	48
Testimone	49
C.T.U.	50

MANCANZE DISCIPLINARI NEL SERVIZIO PUBBLICO

Diverbio con un collega	51-52
Sottoscrizione in bianco di ricettario	53

MANCANZE DISCIPLINARI NELLA LIBERA PROFESSIONE

Esercizio abusivo della professione odontoiatrica	54-55
Favoreggiamento dell'esercizio abusivo della professione	56-59
Del direttore sanitario	60
Accordo illecito per cessione studio medico	61
Chiropratico	62
Rilascio di certificazione senza visita del paziente	63
Rapporti convenzionali, partecipazioni a progetti, consulenza	64-67
Dovere deontologico di colleganza	68
Farmacia e farmaci	69
Violazione del diritto alla riservatezza	70
Sollievo della sofferenza	71

IN MATERIA DI PUBBLICITÀ SANITARIA

Applicazione del regime normativo più favorevole	72
Applicabilità della l. 175/1992 in assenza dei provvedimenti attuativi	73
Pubblicità non sanabile	74
Competenza sanzionatoria	75-76
Inerzia dell'autorità	77
Pubblicità già autorizzata	78-79
Responsabilità del direttore sanitario	80-91
Pubblicità a mezzo targa	92-108
Pubblicità a mezzo lettera	109-110
Pubblicità a mezzo giornali	111-113
Pubblicità su articoli di stampa e interviste	114-116
Pubblicità nel corso di seminario	117
Pubblicità a mezzo depliant, cartoncini, volantini	118-126
Pubblicità su Pagine gialle - elenchi telefonici	127-132
Indicazione di titoli	133-136
Pubblicità di studio odontotecnico	137
Pubblicità di impresa commerciale	138-140

PROCEDIMENTO

Potere degli Ordini e Collegi	141
Pendenza di istanza di trasferimento	142
Assistenza legale e costituzionalità dell'art.45 D.P.R. 221/50	143
Autotutela	144
Prescrizione	145-147
Contestazione degli addebiti	148-153
Diritto di difesa	154-160
Seduta disciplinare	161-164
Prove: assunzione e valutazione	165-173
Deposito della decisione	174

PROVVEDIMENTO

Motivazione (difetto)	175-181
Motivazione (contraddittorietà)	182
Notifica del provvedimento	183-186

SANZIONI

Esclusione delle sanzioni ex lege	187
Individuazione delle sanzioni	188-191
Computo del periodo di sospensione già scontato a diverso titolo	192-193

III - ELEZIONI ALLE CARICHE DIRETTIVE

SEGGIO ELETTORALE

Assemblea deserta	194
Composizione del seggio	195-196
Mutamento della composizione del seggio	197

SVOLGIMENTO OPERAZIONI ELETTORALI

Identificazione degli elettori	198
Validità delle schede elettorali	199-202
Verbali delle operazioni elettorali	203
Numero dei votanti	204
Votazioni (orario di apertura del seggio)	205
Segretezza del voto	206
Accesso agli atti elettorali	207
Categorie ammesse all'elettorato passivo	208

IV - IMPUGNAZIONI DAVANTI ALLA COMMISSIONE CENTRALE

GIURISDIZIONE DELLA C.C.E.P.S.

In materia di approvazione del conto consuntivo e del bilancio di previsione	209
In materia di provvedimenti dell'Ordine	210-211

RICORSI ALLA C.C.E.P.S.

Irricevibilità del ricorso

Termini	212-215
Contraddittorio	216-219
Parti del giudizio	220
Decesso del ricorrente	221
Convocazione delle parti	222
Rinvio udienza	223

I - ALBI PROFESSIONALI

Iscrizione nell'elenco aggiunto dell'Albo degli Odontoiatri

1. L'articolo 20 della legge 409/1985 prevede che nell'albo degli odontoiatri sia aggiunto l'elenco dei dentisti abilitati a continuare l'esercizio della professione ai sensi della legge 5 giugno 1930, n. 943, che consentiva ai dentisti sprovvisti del titolo di studio di esercitare la professione di odontoiatra mediante iscrizione in un elenco transitorio aggiunto all'albo dei medici.

Pertanto al momento in cui è stato istituito, con la legge 409/1985, l'albo degli odontoiatri, è stato, anche di conseguenza, effettuato il passaggio nell'elenco aggiunto previsto dall'art. 1 della citata legge 943/1930 dall'albo dei medici a quello degli odontoiatri.

A tale riguardo il decreto del Ministero della Sanità 20 gennaio 1986, concernente modalità e procedure per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri, all'art. 4 stabilisce che "gli iscritti agli elenchi aggiunti autorizzati all'esercizio dell'odontoiatria sono iscritti in nuovi elenchi aggiunti all'albo degli odontoiatri. Detto trasferimento avviene di diritto e senza soluzioni di continuità dell'anzianità di iscrizione precedentemente maturata".

E', pertanto, corretta l'interpretazione dell'Ordine resistente secondo cui la disposizione di cui al citato art. 20 si applica esclusivamente a quei soggetti che erano già iscritti nell'elenco aggiunto ai sensi della legge 943/1930.

Infondato è anche il motivo di gravame concernente l'errata interpretazione degli artt. 170 e 332 del R.dl. 31 agosto 1933, n. 1592, con cui i ricorrenti prospettano la possibilità di essere iscritti nell'elenco aggiunto a prescindere dal possesso del titolo di studio. (*decisione n.68 del 10.4.2000*).

Albo degli Odontoiatri (doppia iscrizione)

2. È infondato il ricorso avverso il provvedimento di cancellazione dall'Albo degli odontoiatri, non avendo il ricorrente dato dimostrazione alcuna di avere titolo alla iscrizione sia all'Albo dei medici chirurghi che a quello degli odontoiatri, ai sensi degli artt. 4, 5 e 20 della L. 409/1985, e successive modifiche ed integrazioni, ivi compresi gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale 22 febbraio 1989, n. 100.

Dagli atti del procedimento risulta che lo stato di fatto esistente a favore del sanitario, che il competente Ordine ha doverosamente rimosso con l'appellata decisione, deriva dalle difficoltà interpretative della L. 409/1985, insorte successivamente alla dianzi richiamata sentenza della Corte Costituzionale.

Il ricorrente ha inoltre manifestato, con la nota inviata all'Ordine, la volontà di mantenere l'iscrizione nell'Albo dei medici chirurghi, in corrispondenza, peraltro, alla sua effettiva attività professionale (servizio presso l'unità di nefrologia dell'Ospedale di "..."), accertata a seguito della esecuzione dell'ordinanza istruttoria adottata da questa Commissione Centrale, intesa appunto ad accertare quale fosse l'attività professionale effettivamente esercitata dal sanitario. (*decisione n. 193 del 27.11.2000*)

Riconoscimento di titoli conseguiti in paesi extracomunitari

3. La direttiva CEE 687/1978 non prevede che gli stati membri debbano necessariamente consentire l'esercizio della professione a cittadini extracomunitari i quali abbiano conseguito il titolo di studio nel proprio paese, bensì lascia al singolo stato la possibilità di permettere tale esercizio secondo le proprie disposizioni. Infatti l'articolo 1, comma 4, invocato dai ricorrenti stabilisce: "La presente direttiva non pregiudica affatto la possibilità da parte degli stati membri, di consentire nel proprio territorio e secondo le proprie disposizioni, l'accesso alle attività di dentista e il relativo esercizio a titolari di diplomi certificati o di altri titoli non conseguiti in uno stato membro".

L'Italia evidentemente non ha ritenuto di avvalersi di tale possibilità, in quanto non compatibile con le proprie vigenti disposizioni. (*decisione n.68 del 10.4.2000*)

II – DISCIPLINA

COLLEGIO GIUDICANTE

Obbligo di astensione di un componente il Collegio

4. E' fondato, alla luce dell'art. 51 c.p.c. e dell'art. 64, D.P.R. 221/1950, il motivo di gravame relativo all'omessa astensione dal giudizio di un componente del Collegio disciplinare che aveva precedentemente partecipato come ausiliario di attività giudiziaria all'ispezione dei Carabinieri che ha dato luogo all'avvio del procedimento disciplinare. (*decisione n. 15 del 21.2.2000*)

5. È infondato il motivo di ricorso relativo alla partecipazione al giudizio disciplinare di un componente del Collegio giudicante che si era precedentemente limitato ad attivare per conto di un'associazione sindacale, peraltro notoriamente rappresentativa, l'intervento degli uffici della competente A.S.L. su di un fatto, poi contestato al ricorrente, (apposizione di un cartello in un locale aperto al pubblico), che poteva apparire irregolare. Non si ravvisa infatti nella fattispecie alcun obbligo di astensione da parte dello stesso ai sensi del combinato disposto dall'art. 51 del c.p.c. e dell'art. 64 del D.P.R. 221/1950, non sussistendo nel caso un suo interesse personale, in quanto, per configurarsi motivi di incompatibilità, deve sussistere un interesse diretto e personale nella causa avente, per costante dottrina, i caratteri della personalità, attualità, concretezza ed esteriorità. (*decisione n.54 del 18.10.2000*)

6. Non esiste alcun obbligo di astensione da parte dei componenti l'organo collegiale disciplinare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 51 del c.p.c. e dell'art. 64 del D.P.R. 221/1950, qualora non si ravvisi nella fattispecie l'interesse personale nella causa da parte dei componenti l'organo disciplinare, in quanto, per configurarsi motivi di incompatibilità, deve sussistere un interesse diretto e personale nella causa, avente, per costante dottrina, i caratteri della personalità, attualità, concretezza ed esteriorità. Con specifico riferimento al caso di specie non si ravvisa il carattere della personalità, poiché l'interesse deve essere diretto e fare capo ad una persona fisica, mentre non ricorre tale ipotesi allorché della lite sia parte una società o un ente di tipo associativo (CC 25 mag. 1966/1350).(*decisioni nn. 58, 59 e 75 del 10.4.2000, nn. 117 118, 119 del 18.10.2000*)

7. Assume carattere preliminare ed assorbente il motivo di ricorso con cui si deduce che ha fatto parte a pieno titolo del Collegio disciplinare giudicante il dott. D., il quale, come emerge dalla decisione sanzionatoria, aveva dato luogo all'avvio del procedimento disciplinare con l'informazione fornita all'Ordine della diffusione di manifesti e volantini da parte del ricorrente, ritenuti dallo stesso esponente in violazione di diverse norme del vigente Codice Deontologico.

Inoltre il materiale informativo ritenuto irregolare era sottoscritto sia dal dott. D. quale Presidente della Consulta del Volontariato sia dal sanitario ricorrente quale presidente della Associazione.

Mentre per altri due componenti del Collegio disciplinare, membri della stessa Associazione di Volontariato, non sussisteva un interesse specifico riferibile alla loro posizione giuridica soggettiva, altrettanto non può ritenersi per il dott. D., stante la sua diversa posizione giuridica soggettiva e, soprattutto, il suo ruolo determinante nell'avviare il procedimento disciplinare.

In virtù del combinato disposto dagli articoli 64 del DPR 221/1950 e 51 del c.p.c., nella fattispecie esistono gravi ragioni per astenersi dal partecipare al collegio giudicante, stante l'oggettiva posizione di conflittualità tra il dott. D. ed il ricorrente.

Resta ovviamente pacifico e salvo il potere-dovere dell'Ordine di riassumere ex-novo nei confronti del proprio iscritto il procedimento disciplinare. *(decisione n. 212 del 27.11.2000)*

Ricusazione dei giudici disciplinari

8. E' fondato il motivo di gravame relativo alla dedotta illegittimità del procedimento disciplinare per omessa pronunzia dell'Ordine sull'istanza di ricusazione proposta dall'incolpato nei confronti del Presidente del Collegio giudicante. *(decisione n.4 del 21.2.2000)*

9. E' fondato il motivo di ricusazione del Presidente del Collegio giudicante di un procedimento disciplinare che abbia partecipato a vario titolo ed in diverse occasioni ad attività finalizzate all'acquisizione di elementi di prova a carico dell'incolpato. *(decisione n.4 del 21.2.2000)*

10. L'atto con cui il Consiglio Direttivo dell'Ordine dei Veterinari ha respinto l'istanza di ricusazione dell'incolpata è congruamente motivato con il riferimento alla mancata dimostrazione da parte della ricorrente delle ragioni che avrebbero dovuto in concreto indurre il presidente dell'Ordine ad astenersi dal partecipare al giudizio disciplinare; l'Ordine nelle controdeduzioni ha inoltre osservato la mancanza della prova di un diretto collegamento tra il giudizio disciplinare instaurato nei confronti della ricorrente e l'interesse diretto o indiretto del presidente a vedere sanzionata la ricorrente medesima. L'istituto della ricusazione, data la sua natura eccezionale, richiede la prova certa che un componente dell'organo giudicante, per il suo coinvolgimento nella vicenda in esame, non disponga di obiettività di giudizio. *(decisione n.54 del 10.4.2000)*

Composizione del Collegio.

11. È infondato il motivo di gravame relativo alla variazione dei componenti della Commissione di disciplina che ha adottato la decisione finale rispetto alla composizione dell'organo giudicante in sede di apertura di procedimento disciplinare, atteso che la discussione orale del procedimento si è svolta in un'unica seduta ed alla presenza di tutti i componenti citati nelle premesse del provvedimento. *(decisione n. 108 del 5.7.2000)*

Competenza della Commissione disciplinare.

12. È infondato il motivo di ricorso con cui il ricorrente deduce i vizi di incompetenza e violazione degli artt. 38, 45, 46 e 47 del DPR n. 221/1950, in quanto il provvedimento avrebbe dovuto essere adottato dal Consiglio dell'Ordine, come previsto dalle norme citate, e non dalla Commissione medica, che avrebbe dovuto limitarsi a svolgere una mera attività istruttoria; sono state infatti correttamente applicate nelle fattispecie le disposizioni previste e contenute nella Legge 409/1985, che disciplina la composizione e le competenze della Commissione Medico-Chirurgica presso il competente Ordine Provinciale in materia di sanzioni disciplinari. *(decisioni n. 112 del 5.7.2000, nn. 124, 141, 147, 148, 149 del 18.10.2000)*

INCIDENZA DEL PROCEDIMENTO PENALE SU QUELLO DISCIPLINARE

Principio della separatezza dei giudizi

13. Secondo il principio previsto dal nuovo codice di procedura penale in materia di separatezza dei giudizi, l'azione disciplinare può essere iniziata, proseguita e conclusa da parte dell'Ordine anche in pendenza di un procedimento penale sugli stessi fatti. L'Ordine ha pertanto legittimamente riaperto e concluso il procedimento disciplinare a seguito della condanna in primo grado del ricorrente da parte del Tribunale. *(decisione n. 141 del 18.10.2000)*

14. La gravità deontologica del contenuto dell'accordo illecito stipulato tra due sanitari esige una risposta disciplinare che non può attendere l'esito delle controversie tra gli stessi reciprocamente attivate, ed ora riunite in un'unica sede avanti il Tribunale.

Il principio della separatezza del procedimento disciplinare da quelli pendenti avanti l'autorità giudiziaria, consente pienamente sia la conclusione del procedimento disciplinare da parte del competente Ordine sia la pronuncia sullo stesso da parte della Commissione Centrale, tenendosi anche presente che il fatto disciplinarmente illecito è ammesso dalla stessa ricorrente e dai suoi difensori, i quali si limitano a sostenere che lo stesso è stato sostituito con altro accordo successivo verbale, senza poter negare l'avvenuta sottoscrizione del primo accordo manifestamente illecito. *(decisioni nn. 161 e 162 del 18.10.2000)*

Assorbimento periodo di sospensione cautelare

15. E' meritevole di accoglimento il motivo di gravame concernente l'assorbimento del periodo di sospensione cautelare già scontata dal ricorrente in relazione ai medesimi fatti oggetto del procedimento disciplinare. Fermo restando il principio della separatezza del giudizio penale rispetto a quello disciplinare, resta altresì fermo, sulla base del costante orientamento di questa Commissione Centrale, che il periodo di sospensione cautelare già scontato dall'interessato va computato in diminuzione della pena inflitta a titolo di sospensione dall'esercizio della professione, in conformità al principio, di cui all'art. 96, comma primo, del Testo unico degli impiegati civili dello Stato, approvato con il D.P.R. n. 3/1957.

Pertanto, atteso che il ricorrente, nel periodo compreso tra il 5 aprile e il 3 giugno 1997, è stato sospeso in via cautelare dall'esercizio della professione, tale periodo deve essere computato nella sanzione disciplinare irrogata dall'Ordine. *(decisione n. 42 del 21.2.2000)*

Sentenza di patteggiamento

16. La sentenza di patteggiamento della pena ex art. 444 c.p.p. non consente l'applicazione di pene accessorie, ma non vieta altre conseguenze di carattere amministrativo o disciplinare e, secondo la recente giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, è equiparabile ad una sentenza di condanna (sez. VI, n.9068/1997 e n. 3891/1997). *(decisioni n. 12 del 21.2.2000, n.77 del 10.4.2000)*

Incidenza dell'esito dei procedimenti giudiziari

17. Avuto presente che il fatto oggetto della sentenza penale di assoluzione del ricorrente perché il fatto non sussiste è lo stesso fatto oggetto anche della sanzione disciplinare inflitta e tenuto altresì

presente che, in conformità alla giurisprudenza del Consiglio di Stato, l'autorità disciplinare è vincolata al giudicato penale per quanto concerne gli elementi di fatto e di diritto che sono stati presi in esame e che sono serviti a formare il convincimento del magistrato penale, il rilievo finale dedotto nel ricorso merita pieno accoglimento. (*decisioni n. 63 del 5.7.2000 e n.226 del 27.11.2000*)

18. Non sono meritevoli di accoglimento i motivi di doglianza del ricorrente riferiti all'esito del procedimento penale, in considerazione del principio che la sentenza irrevocabile di condanna, pronunciata dal giudice ordinario a seguito di dibattimento, ha efficacia di giudicato negli altri giudizi civili o amministrativi quanto all'accertamento della sussistenza del fatto e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, tenuto conto che la Corte di Appello, pur dichiarando estinto per prescrizione il reato ascritto al sanitario, ha statuito che non sussistevano le condizioni di cui all'art. 129 c.p.p. per l'assoluzione dell'imputato.

Il predetto giudice penale ha richiamato in proposito la recente sentenza della Corte di Cassazione, sez. VI, n. 6862 dell'1 giugno 1999, nella quale la Suprema Corte ha statuito come segue: "(...) in presenza di una causa estintiva del reato [nella specie, l'intervenuta prescrizione], l'obbligo del giudice di pronunciare sentenza di assoluzione, a norma dell'art. 129, comma 2, c.p.p., postula che le circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto, la sua rilevanza penale e la commissione del medesimo da parte dell'imputato emergano dagli atti in maniera assolutamente non contestabile, sicché la valutazione che in proposito deve essere compiuta appartiene più al concetto di constatazione che di apprezzamento".

In proposito, va richiamato l'orientamento in precedenza assunto dalla Commissione Centrale secondo cui "in base al principio dell'unità della funzione giurisdizionale, le prove raccolte con le garanzie di legge nel procedimento penale (...), ancorché sia intervenuta amnistia [in questo caso trattasi di prescrizione] ben possono costituire fonte, anche esclusiva, del convincimento del giudice amministrativo". Parimenti, anche le sentenze pronunziate nel giudizio penale e seguite da declaratoria di prescrizione, pur non essendo vincolanti per il giudice amministrativo perché su di esse non si è formata la cosa giudicata, ben possono fornire elementi presuntivi per la decisione amministrativa, e ciò a maggior ragione nel caso - come il presente - in cui il giudice penale ha respinto la richiesta di assoluzione dell'imputato. (*decisione n. 141 del 18.10.2000*)

19. È pacifica giurisprudenza della Corte di Cassazione, fatta propria dalla Commissione Centrale con costante orientamento, che ogni automatismo nell'applicazione di sanzioni disciplinari come conseguenza di condanne penali deve ritenersi in contrasto con i vigenti precetti costituzionali.

Nel caso in esame l'organo disciplinare ha ritenuto di non doversi discostare dalla sentenza penale di condanna, per di più emessa a seguito di patteggiamento, senza dare conto in alcun modo del proprio convincimento, da raggiungersi attraverso la necessaria autonoma valutazione del comportamento tenuto dal ricorrente.

Si è così concretizzata una violazione dell'art. 47 del DPR 221/1950 che prescrive, a pena di nullità, che la decisione sanzionatoria contenga, tra l'altro, l'esposizione dei motivi, e tale non può essere considerata la mera affermazione che "nei fatti esposti si riscontri un comportamento gravemente lesivo del decoro professionale". Sarebbe stato necessario, sulla scorta dei fatti accertati in aula penale come reato, motivare anche in termini sintetici ed essenziali, come gli stessi sul piano etico professionale, tenuto presente anche il codice deontologico, potessero costituire in termini di ricaduta sul decoro e sull'onorabilità della professione quel grave disdoro alla professione stessa che ha portato all'irrogazione di una sanzione di particolare gravità.

Resta naturalmente salvo il potere-dovere dell'Ordine di riassumere *ex novo* nei confronti del proprio iscritto il procedimento disciplinare nell'ambito del quale, una volta rispettata la normativa procedurale ed il diritto di difesa dell'incolpato, e tenendo conto della sentenza penale di condanna pronunciata con il rito del patteggiamento, che secondo i più recenti orientamenti in materia della Suprema Corte di Cassazione è equiparabile ad una pronuncia di condanna (Cassazione penale, Sezione sesta, sent. nn. 9068 del 13 settembre 1997 e 3891 del 24 aprile 1997),

dovrà motivatamente valutare se l'iscritto incolpato sia meritevole di sanzione e quale, ed in quale misura, debba essere la medesima.

Al riguardo, va altresì richiamata l'autorevole giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenze n.40/1990, n. 158/1990 e n. 2/1999), in base alla quale le sanzioni destitutive, sia nel campo del pubblico impiego che in quello delle professioni inquadrare negli Ordini e Collegi, non possono essere disposte in modo automatico né dalla legge, né dall'Ordine, ma debbono essere irrogate a seguito di un procedimento disciplinare che consenta di adeguare la sanzione al caso concreto secondo i principi di proporzionalità. (*decisioni nn. 167, 168 del 27.11.2000*)

20. Ha carattere preliminare ed assorbente di ogni motivo di ricorso la valutazione degli effetti sul procedimento disciplinare della sentenza di assoluzione del ricorrente ai sensi dell'art. 530 c.p.p., perché il fatto non sussiste, da cui risulta che la pronuncia del giudice penale verte sullo stesso fatto che forma oggetto anche della sanzione disciplinare inflitta al ricorrente con il provvedimento impugnato.

Al riguardo, si richiama la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, in base alla quale l'autorità disciplinare è vincolata al giudicato penale per quanto concerne gli elementi di fatto e di diritto che sono stati presi in esame e che sono serviti a formare il convincimento del magistrato penale. (*decisione n. 196 del 27.11.2000*)

21. È in parte fondato il motivo di gravame con riferimento alla contestata violazione delle regole deontologiche sulle modalità di erogazione dei farmaci, per le quali il giudice disciplinare non può non tenere conto della decisione del giudice penale, che sul punto non ha ravvisato alcun reato nella condotta del ricorrente. Inoltre, il T.A.R. Lazio, con decisione n. 2965/2000, ha annullato i decreti ministeriali 26.5.1987 e 13.4.1993, proprio con riferimento alla metodica del ricorrente, con la conseguenza che l'attività già svolta dallo stesso in vigenza dei predetti atti non deve ritenersi effettuata in contrasto con provvedimenti legittimi dell'amministrazione sanitaria. Le predette circostanze possono pertanto dare luogo ad una riduzione della sanzione irrogata. (*decisione n. 220 del 27.11.2000*)

22. L'esito del procedimento penale aperto a carico del ricorrente a seguito dell'esposto alla Procura della Repubblica da parte di una paziente, esposto che poi è anche all'origine dell'avvio del procedimento disciplinare, unitamente all'esito della causa civile promossa dalla stessa contro il sanitario, comportano l'accoglimento del gravame.

E' pur vero che il giudizio penale si è concluso a favore del sanitario a seguito dell'archiviazione disposta dal competente G.I.P. per intervenuta amnistia, ma si deve tenere conto del fatto che il P.M., in data anteriore, aveva presentato richiesta di archiviazione anche a seguito delle risultanze di una perizia medico-legale, disposta dallo stesso G.I.P., che recava conclusioni favorevoli al ricorrente.

Inoltre la sentenza del Tribunale in sede civile, confermata dalla Corte di Appello, aveva rilevato che dall'espletata C.T.U. emergeva che le cure messe in atto dal ricorrente erano sostanzialmente corrette, e quest'asserzione non può essere trascurata sotto il profilo deontologico-disciplinare.

Anche l'aspetto, sicuramente rilevante, dell'avere, a detta della paziente, contravvenuto alle regole deontologiche affidando all'odontotecnico manovre di competenza medica, non risulta provato né in sede giudiziaria civile, né nel corso del procedimento disciplinare che ha dato luogo all'irrogazione della sanzione disciplinare impugnata. (*decisione n. 223 del 27.11.2000*)

Fatti e prove acquisiti nel procedimento penale

23. Secondo recente giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sezioni unite civili, n. 5760 del 22 gennaio 1998) nel procedimento che si conclude con la sentenza di "patteggiamento" "...il giudizio si compie, invero, sulla base degli atti dell'indagine preliminare, i quali assumono valore di prova: ne consegue che, se in quella sede...possono essere utilizzate anche le disposizioni raccolte dalla polizia giudiziaria (recte: le sommarie informazioni che la p.g. abbia assunto dalle persone che possono riferire circostanze utili ai fini dell'indagine, ex art. 351, comma primo, c.p.p.) le stesse potranno formare oggetto di valutazione nel corso del procedimento disciplinare, insieme – naturalmente – agli altri elementi di prova eventualmente acquisiti in sede propria."

Correttamente l'Ordine, ha irrogato la sanzione dopo aver preso in esame ed autonomamente valutato i fatti emersi nel corso dell'azione penale, peraltro ammessi dallo stesso ricorrente e risultanti dalle testimonianze assunte (ad esempio i sei pazienti che hanno dichiarato di esser stati curati dagli odontotecnici) pervenendo, con motivazione logicamente sufficiente e conseguente, al convincimento che la condotta del sanitario incolpato ha violato sia le regole deontologiche che la specifica normativa di legge vigente in materia. (*decisioni nn. 12, 13 e 63 del 21.2.2000*)

24. E' infondato il motivo di gravame relativo alla violazione del principio di autonomia del procedimento disciplinare dal procedimento penale, ove risulti che nella delibera sono riportati i fatti contestati, che sugli stessi si è svolto un ampio dibattito in contraddittorio con il ricorrente, e che il giudice disciplinare ha tenuto in considerazione i fatti come ammessi dallo stesso ricorrente in sede di audizione. (*decisioni nn. 26 e 27 del 21.2.2000*)

25. I fatti acquisiti nel procedimento penale concluso con sentenza definitiva di condanna non debbono essere nuovamente discussi dall'Ordine in sede disciplinare, ma devono essere soltanto valutati ai fini della responsabilità disciplinare del sanitario, tenendo presente che l'A.G. per lo svolgimento delle indagini di propria pertinenza ha mezzi istruttori sicuramente più idonei di quelli di cui può disporre l'Ordine stesso. (*decisione n.48 del 21.2.2000*)

26. La sentenza sul patteggiamento non consente, a mente dell'art. 445 c.p.p., l'applicazione delle sole pene accessorie, ma non vieta altre conseguenze di carattere amministrativo o disciplinare. Sono infondati i rilievi avanzati dal ricorrente contro il competente Ordine che non avrebbe compiuto la necessaria istruttoria per non aver proceduto ad ascoltare i testi su atti d'accusa in contraddittorio con la parte incolpata. In proposito l'Ordine non ha adottato un'automatica pronuncia di colpevolezza come conseguenza diretta del patteggiamento, ma ha dato analiticamente conto del proprio convincimento attraverso la valutazione dei comportamenti del ricorrente.

Nel giudizio disciplinare, si è proceduto, come previsto dall'art. 45 del D.P.R. N. 221/1950, a sentire il relatore e l'incolpato, quest'ultimo assistito da un legale di fiducia, esso pure ascoltato; indi, è stata effettuata una valutazione degli addebiti attraverso l'esame degli atti del procedimento penale. Non sussistendo nel procedimento disciplinare alcun obbligo di acquisire materiale accusatorio ed essendo invece possibile avvalersi delle prove assunte in sede penale, l'Ordine ha quindi eseguito un autonomo apprezzamento delle predette prove, sottoponendole a propria valutazione critica. (*decisione n. 63 del 10.4.2000*)

27. Secondo il costante orientamento del Consiglio di Stato l'intervenuta amnistia fa cessare gli effetti della sentenza penale di condanna, ma non annulla le risultanze ormai incontestabili degli atti compiuti dall'Autorità giudiziaria; pertanto l'Ordine nel procedere disciplinarmente a carico del sanitario amnistiato deve basarsi sulle predette risultanze, indicando quali circostanze risultino accertate (presenza del sanitario incolpato durante gli interventi di competenza medica prestati abusivamente dall'odontotecnico - diverse testimonianze conformi a quanto dianzi esposto),

avendole poi apprezzate autonomamente sotto il profilo disciplinare della violazione del codice deontologico. *(decisione n.72 del 10.4.2000)*

28. È infondato il motivo di ricorso con cui il ricorrente deduce che la decisione sanzionatoria è stata assunta in assenza di prove, in quanto l'organo disciplinare non ha adottato una pronuncia automatica di colpevolezza come conseguenza diretta della sentenza di condanna, ma ha analiticamente dato conto del proprio convincimento attraverso la valutazione, sia sotto il profilo medico-legale che sotto quello deontologico, dei comportamenti del sanitario, con riferimento al grave disdoro ricaduto sulla dignità della professione sanitaria a causa degli stessi.

Inoltre, pur non sussistendo nel procedimento disciplinare alcun obbligo di acquisire materiale probatorio autonomo, ed essendo invece possibile avvalersi delle prove assunte in sede penale, la commissione di disciplina ha diligentemente proceduto anche in questo senso, effettuando ad esempio l'audizione della dott.ssa (...), ma soprattutto ha eseguito un autonomo apprezzamento delle predette prove, sottoponendole a valutazione critica anche in relazione alle argomentazioni difensive proposte dall'inquisito. *(decisione n. 141 del 18.10.2000)*

29. E' legittima la decisione sanzionatoria che, in conformità al dettato dell'art. 47 del DPR n. 221/1950, contiene l'indicazione dei fatti addebitati al ricorrente, nonché delle prove assunte, ricavandole da una esauriente acquisizione degli atti del procedimento penale in corso a carico dello stesso. L'acquisizione di tali atti rappresenta, di per sé, attività istruttoria, mentre i verbali della polizia giudiziaria costituiscono materiale indiziario che può essere liberamente valutato in sede disciplinare, come in effetti è avvenuto. La decisione contiene, inoltre, un'ampia esposizione dei motivi, tale da consentire di ricostruire l'iter logico-giuridico che ha condotto l'organo disciplinare ad adottare il dispositivo sanzionatorio.

La sentenza penale di condanna del Pretore, pur non essendo vincolante ai fini del giudizio disciplinare perché su di essa non si è formata la cosa giudicata, ben può fornire elementi presuntivi per la decisione disciplinare, e ciò anche in ragione del fatto che il giudice penale d'appello avrebbe potuto pronunciare, anche in presenza di una causa estintiva del reato - nella fattispecie l'intervenuta prescrizione - una sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p., se dagli atti fossero emerse in maniera incontestabile circostanze idonee ad escludere l'esistenza del fatto o la commissione del medesimo da parte dell'imputato ricorrente.

Ciò non risulta dalla sopracitata sentenza; anzi, la Corte d'Appello ha ribadito la responsabilità del ricorrente, sotto il profilo dell'obbligo di vigilanza che allo stesso incombeva, in qualità di direttore sanitario, a lui spettando di adottare i provvedimenti necessari ad inibire la specifica attività illecita di esercizio abusivo della professione medica. *(decisione n. 178 del 27.11.2000)*

Procedimento penale (effetti sulla prescrizione dell'azione disciplinare)

30. E' infondato il motivo di ricorso con cui si deduce la violazione dell'art. 9 della L. 19/1990, per mancata conclusione del procedimento disciplinare entro 180 giorni dalla notizia della sentenza penale irrevocabile, poiché detta norma riguarda una fattispecie ben specifica (limitazioni alla destituzione di diritto a seguito di condanna penale). *(decisione n.48 del 21.2.2000)*

31. La sospensione del procedimento disciplinare, disposta allorché sia iniziata l'azione penale e la cognizione del reato influisca sulla decisione, interrompe il decorso del termine di prescrizione previsto dall'art. 51 del D.P.R. 221/1950. *(decisione n.72 del 10.4.2000)*

Poteri dell'ordine

32. È infondato il motivo di gravame con cui il ricorrente deduce la violazione dell'art. 8, primo comma, della legge 5 febbraio 1992, n. 175, poiché la sanzione ivi prevista (interdizione per un periodo non inferiore ad un anno), in quanto appartenente alla categoria delle sanzioni accessorie alla condanna penale, sarebbe di esclusiva pertinenza dell'autorità giudiziaria.

La legge n. 175/1992, rivolta soprattutto a sanzionare sia le forme di pubblicità non ritenute consone con il decoro professionale, sia l'illecito di agevolazione dell'esercizio abusivo della professione, ha dotato gli Ordini ed i Collegi di poteri sanzionatori aggiuntivi a quelli ordinariamente previsti dal DPR 5 aprile 1950, n. 221.

La predetta L. 175 non è stata censurata, sul punto specifico, dalla Corte Costituzionale che, pronunciando su un quesito relativo alla legge medesima, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del secondo comma dell'art. 5, perché lesivo dei poteri regionali in materia.

Recentemente, la L.42/1999, in espressa modifica della L.175/1992, ha ricondotto i poteri sanzionatori degli Ordini in materia di violazione delle regole dettate sulla pubblicità a quelli ordinariamente previsti dal DPR 221/1950, lasciando però inalterato lo speciale potere sanzionatorio previsto dall'art. 8 della L.175/1992, che è stato legittimamente esercitato dall'organo disciplinare nella fattispecie in esame, in quanto a carico del ricorrente è stata provata l'agevolazione dell'esercizio abusivo della professione di odontoiatra a favore di persone prive dei necessari titoli professionali. (*decisione n. 178 del 27.11.2000*)

RESPONSABILITA' DISCIPLINARE

Elemento subiettivo (dolo o colpa)

33. appare accoglibile la richiesta di riduzione della sanzione irrogata qualora la ricorrente invochi a sua giustificazione la buona fede, avendo la stessa, durante il dibattimento orale avanti l'Ordine sanzionante, ammesso di non essere a conoscenza della normativa sulla pubblicità sanitaria e dichiarato che l'affissione della targa non conforme alle norme vigenti era stata opera dell'odontotecnico, tenuto anche conto che la stessa Commissione di disciplina ha riscontrato la non intenzionalità del comportamento della sanitaria. (*decisione n. 87 del 5.7.2000*)

34. Le motivazioni del ricorso relative alla mancanza di volontarietà e di intenzionalità nel fatto contestato, non potendo il ricorrente essere a conoscenza di una vecchia targa non conforme alle leggi vigenti in materia di pubblicità sanitaria "adagiata contro il muro dello studio", come risulta dall'addebito dell'Ordine al ricorrente, meritano accoglimento, essendo provate da idonea documentazione. Rimane pertanto provato a carico del ricorrente soltanto un comportamento improntato ad un'insufficiente vigilanza nei confronti della normativa di cui all'L.175/1992. (*decisione n.120 del 18.10.2000*)

Inosservanza per colpa di norme

35. qualora dalla dichiarazione resa dall'incolpato avanti l'organo disciplinare si deduca la conoscenza da parte dello stesso dell'esistenza del cartello contrario alle disposizioni della L. 175/1992 nonché la possibilità, l'autorità, e la legittimazione a rimuoverlo, come in effetti è successivamente avvenuto, l'inosservanza di norme giuridiche e tecniche che governano l'attività

dello incolpato, dovuta anche solo a colpa, dà sempre luogo a responsabilità disciplinare. (*decisione n.115 del 18.10.2000*)

Ammissione della colpa

36. L'ammissione di colpevolezza e l'errore indotto da terzi non possono essere invocati quali cause di esclusione della responsabilità disciplinare, né tanto meno può essere computata ai fini della riduzione della sanzione la pena scontata ad altro titolo ed irrogata da altra autorità (nella specie sospensione dalla Convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale). (*decisione n.27 del 21.2.2000*)

Obblighi dell'iscritto all'Ordine

37. Sono infondati i motivi di ricorso avverso la cancellazione dall'Albo per morosità, in considerazione della primaria responsabilità del ricorrente che non ha adempiuto a precisi obblighi di legge in ordine alla propria residenza (1° comma art.10 del D.P.R. 221/1950) ed alle necessarie e dovute comunicazioni ed adempimenti nei confronti dell'Ordine in relazione ai mutamenti della residenza stessa. Dallo stato di irreperibilità nonché dalla morosità del sanitario, accertati dal competente servizio di riscossione dei contributi dovuti per legge, è derivata l'infruttuosità delle notifiche degli atti del procedimento disciplinare che comunque l'Ordine ha debitamente e regolarmente posto in essere.

Non possono poi essere addebitati all'Ordine i tentativi che lo stesso ha diligentemente posti in essere, e ben al di là dei propri obblighi, al fine di contattare in ogni modo il ricorrente, nè esclude la responsabilità dell'incolpato il pagamento della morosità contributiva intervenuto in epoca successiva alla data di adozione della decisione sanzionatoria. (*decisione n. 71 del 10.4.2000*)

38. l'accusa nei confronti dell'Ordine di "non aver fatto nulla per tutelare l'immagine dei suoi iscritti, accusati e puniti prima che fosse emesso un verdetto di colpevolezza" testualmente contenuta in un articolo di stampa a firma del ricorrente, configura un comportamento sicuramente lesivo del decoro professionale cui è in primo luogo tenuto qualsiasi iscritto all'Ordine professionale, vertendosi inoltre in una fattispecie di gravi violazioni sia del codice di deontologia medica, ed in particolare dell' art. 81 del codice vigente, sia degli obblighi convenzionali nei confronti del S.S.N. da parte di numerosi medici convenzionati per la medicina generale, emerse a seguito del controllo svolto dagli organi del S.S.N. e soprattutto dalla polizia giudiziaria sui rapporti non corretti e contra legem intercorrenti con strutture specialistiche, esse stesse convenzionate con il SSN. (*decisioni nn. 75 e 76 del 10.4.2000*)

Responsabilità amministrativa del Direttore sanitario

39. Il Direttore Sanitario di uno studio dentistico è tenuto ad assicurare la conformità alle disposizioni normative vigenti dell'attività dello studio in tutti i suoi aspetti, ivi inclusi quelli amministrativi. (*decisione n. 3 del 21.2.2000*)

40. Pur non sussistendo disposizioni normative relative ad obblighi orari o giornalieri di presenza del Direttore Sanitario nella struttura cui lo stesso è preposto, è altrettanto pacifico che allo stesso competono tutti gli atti inerenti gli aspetti organizzativi connessi con le attività prettamente sanitarie

della struttura con conseguente assunzione di responsabilità relativamente al rispetto della normativa che regola l'esercizio professionale.

L'Ordine ha correttamente motivato la sanzione inflitta attribuendo alla scarsa e insufficiente presenza, peraltro ammessa dal ricorrente, la possibilità di esercizio abusivo della professione medica da parte di un odontotecnico, esercizio abusivo non contestato nella sua materialità né in sede di ricorso né in sede di procedimento disciplinare. *(decisione n. 28 del 21.2.2000)*

Responsabilità del sanitario operante in struttura

41. Il sanitario che svolge la sua professione in una struttura non può dichiararsi estraneo alle iniziative poste in essere impersonalmente dalla struttura medesima; infatti, se fosse accettata questa ipotesi, la costituzione di società o ambulatori, o simili, farebbe venire meno ogni forma di responsabilità disciplinare a carico dei sanitari. *(decisione n. 54 del 10.4.2000)*

Rapporti tra colleghi

42. i rapporti tra medici convenzionati con il S.S.N. devono svolgersi nel "dovuto rispetto" della ampia regola deontologica di libera scelta del medico da parte del cittadino, che è inoltre un diritto sancito dalla legge 23.12.1978 n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale. *(decisione n. 71 del 10.4.2000)*

Diritto di critica

43. La lettera con cui una sanitaria espone alla Presidente di un Collegio IPASVI ed alla Federazione nazionale IPASVI considerazioni e argomentazioni sul problema dell'affidamento ad una cooperativa sociale dell'assistenza domiciliare integrata e su accordi intervenuti tra la ricorrente, rappresentante di un'Associazione, e la Presidente IPASVI, per far affluire tutti gli infermieri nella predetta Associazione e per stipulare una convenzione, che, a detta della sanitaria, erano stati disattesi su diversi punti, rientra in una libera manifestazione di critica in conformità al principio espresso dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato che il potere disciplinare della pubblica amministrazione debba incontrare un limite nella tutela dei diritti costituzionalmente garantiti, tra i quali ha primaria importanza la libera manifestazione del pensiero. *(decisione n. 79 del 10.4.2000)*

Delegato sindacale

44. E' infondato il motivo di ricorso che giustifica un comportamento lesivo dell'obbligo di rispettare le garanzie di tutela della riservatezza dei dati sanitari privati della persona oggetto di visita e della relativa certificazione con l'esercizio di funzioni di delegato sindacale intervenuto in presenza di comportamenti di un dipendente asseritamente lesivi dei diritti degli altri lavoratori o discriminatorivi verso gli stessi. *(decisione n. 25 del 21.2.2000)*

Consigliere comunale - Presidente di Consiglio comunale

45. Il potere disciplinare dell'Ordine professionale incontra un limite nel fatto che il comportamento del medico incolpato sia riconducibile allo svolgimento di una funzione pubblica

istituzionale, qual è quella di consigliere comunale, e non riferibile né ad attività svolte nell'interesse personale del medico né all'attività professionale in genere.

E' pertanto infondato, nell'individuare la responsabilità deontologica, il richiamo agli artt. 58 – 59 – 77 e 78 del Codice deontologico del 1993, in quanto l'art. 58 relativo al "rispetto reciproco" attiene all'attività professionale dei medici e non può certo riguardare il diritto di parola spettante ad un cittadino eletto nel principale consesso civico qual è un consiglio comunale; l'art. 59, relativo al contrasto di opinione tra medici attiene sempre a problematiche di contrasti nell'ambito professionale, e non nel contesto di un civile dibattito qual'è quello che si svolge nel corso di un consiglio comunale; gli articoli 77 e 78, nel disciplinare i rapporti tra medici ed Ordini, fanno sempre riferimento ad attività professionali e non possono pertanto comprendere attività che attengono invece ai diritti pubblici del medico in quanto cittadino italiano, come legittimamente esercitati dal ricorrente nell'ambito della sua funzione di Consigliere Comunale. *(decisione n.33 del 21.2.2000)*

46. Il potere disciplinare dell'Ordine professionale incontra un limite nel fatto che il comportamento del medico incolpato è riconducibile nell'ambito dello svolgimento di una funzione pubblica istituzionale qual è quella di Presidente del Consiglio Comunale, e non riferibile né ad attività svolte nell'interesse personale del medico né all'attività professionale in genere.

Il riferimento al comportamento del medico, anche al di fuori dell'esercizio della professione, di cui al II° comma dell'art. 1 del Codice deontologico, che deve essere consono al decoro ed alla dignità della stessa, non può estendersi sino al punto di limitare l'esercizio dei diritti civili e politici spettanti a chi è investito di una funzione pubblica elettiva com'è nel caso del medico ricorrente. *(decisione n.41 del 21.2.2000)*

Attestazione medico legale

47. Appare lecita, in quanto rientrante nelle competenze del sanitario nell'esercizio della professione di medico legale, l'attestazione di uno stato patologico quale lo stato di stress e di astenia e l'indicazione del trasferimento del paziente, studente universitario, ad altro Ateneo, quale suggerimento terapeutico volto a rimuovere le condizioni di fatto origine dello stato patologico stesso, argomentazione comprovata dal fatto che l'Ateneo di (...) ha ritenuto la certificazione, il cui contenuto è stato poi oggetto dell'addebito del presente ricorso, documento valido e probante le condizioni richieste per la concessione del trasferimento ad altro Ateneo. *(decisione n. 43 del 21.2.2000)*

Pubblico dipendente

48. Pur facendo salvo il principio, peraltro ribadito da numerose decisioni della Commissione Centrale, che il sanitario rimane soggetto al potere disciplinare dell'Ordine anche se oggetto della controversia sia un comportamento attinente al rapporto di dipendenza del sanitario da una pubblica istituzione, appare come dato pacifico dei fatti contestati nel procedimento disciplinare che il sanitario ricorrente abbia agito meramente e semplicemente in ottemperanza di una disposizione di un autorità.

A detta autorità il sanitario ricorrente non era legittimato a sottrarsi, non trattandosi nella fattispecie di un atto vietato dalla legge penale ai sensi dell'Art.17 del T.U. 3/1957, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato. *(decisione n.116 del 18.10.2000)*

Testimone

49. Il potere disciplinare dell'Ordine incontra un limite nel fatto che il comportamento del medico incolpato è riconducibile nell'ambito di un obbligo civico, non riferibile ad attività svolte nell'interesse personale del professionista, qual'è la testimonianza in sede processuale.

La sindacabilità circa la falsità o veridicità di quanto reso in sede di testimonianza è, pertanto, riservato al potere del giudice ordinario e perciò sicuramente sottratta al potere disciplinare dell'Ordine professionale. *(decisione n. 40 del 21.2.2000)*

C.T.U.

50. E' sottratto al potere disciplinare dell'Ordine il comportamento del medico non riferibile ad attività svolte nell'interesse personale del professionista ma riconducibile nell'ambito dell'esercizio di mansioni o funzioni pubbliche, tra cui rientra sicuramente l'attività prestata dal ricorrente nella sua veste di C.T.U. nominato dal Giudice di pace, avanti al quale pendeva un giudizio civile in cui era parte un altro medico, cui non mancava peraltro la possibilità di appellarsi avverso la sentenza dello stesso giudice di pace. *(decisione n.35 del 21.2.2000)*

MANCANZE DISCIPLINARI NEL SERVIZIO PUBBLICO

Diverbio con un collega

51. E' legittima la sanzione inflitta ad un sanitario per un diverbio con un collega, qualora dagli atti del procedimento, con particolare riguardo alle numerose testimonianze raccolte dalla Direzione Sanitaria della pubblica istituzione ospedaliera presso cui si sono verificati i fatti, risulta provato il comportamento del ricorrente come sicuramente non rispettoso delle regole deontologiche in materia di rapporto tra colleghi medici. La possibilità di un'iniziale provocazione da parte del collega è stata peraltro presa in esame e valutata dall'Ordine, che ha anche valutato il successivo comportamento dell'incolpato ben più grave nella sua materialità reattiva nonché la successiva conciliazione sul piano personale tra i due medici; e proprio sulla base della valutazione di tutte tali evenienze l'Ordine sanzionante ha correttamente limitato alla censura la sanzione inflitta. *(decisione n.44 del 21.2.2000)*

52. È sanzionabile il sanitario che abbia segnalato all'Ordine ed al Direttore Generale della ASL di appartenenza gravi scorrettezze commesse da un collega durante il servizio, con conseguente articolo di stampa di contenuto coincidente con la segnalazione, ove, per esplicita ammissione del sanitario, lo stesso ha divulgato fatti di cui non ha avuto conoscenza diretta. *(decisione n. 71 del 10.4.2000)*

Sottoscrizione in bianco di ricettario

53. E' deontologicamente sanzionabile alla luce di precise norme del codice deontologico, in quanto provata ed ammessa dallo stesso ricorrente, la sottoscrizione in bianco, anche con relativo timbro, di ricette nel ricettario ufficiale del S.S.N., che sono state reperite presso i locali dell'istituzione sanitaria, di cui il ricorrente è direttore sanitario. *(decisione n. 142 del 18.10.2000)*

MANCANZE DISCIPLINARI NELLA LIBERA PROFESSIONE

Esercizio abusivo della professione odontoiatrica

54. Non è accoglibile la tesi sostenuta dalla ricorrente nel corso del giudizio disciplinare di avere interpretato la mancata risposta dell'Ordine alla sua istanza di iscrizione all'Albo degli Odontoiatri come silenzio-assenso, ritenendo che la sentenza della Corte Costituzionale n. 100 del 1989, che aveva statuito l'illegittimità del limite temporale all'iscrizione nell'albo degli odontoiatri previsto dalla legge n. 409/1985, fosse estensibile anche alla legge n. 471/1988 (ai sensi della quale l'interessata avrebbe avuto titolo all'iscrizione); altresì infondata è la giustificazione che l'Ordine avrebbe fornito informazioni poco chiare in materia e che la sanitaria avrebbe avuto comunque diritto all'esercizio dell'odontoiatria, avendo superato l'esame di clinica odontoiatrica nell'ambito del corso di laurea in medicina, e che comunque, dopo l'audizione preliminare, aveva immediatamente cessato di esercitare la professione.

La Commissione Centrale rileva in proposito che la violazione della normativa di cui alla L. 409/1985, istitutiva della professione di odontoiatra, è ammessa dalla stessa ricorrente e che il ricorso proposto dalla stessa sanitaria avanti la Commissione Centrale avverso il diniego di iscrizione all'albo degli odontoiatri ha avuto nel frattempo esito negativo. *(decisione n. 124 del 18.10.2000)*

55. È da ritenersi accertata la violazione della L. 409/1985, peraltro ammessa dalla stessa ricorrente, per avere la stessa esercitato l'odontoiatria senza aver proceduto agli obbligatori adempimenti previsti, avendo riportato su targhe pubblicitarie la dicitura "STUDIO DENTISTICO" senza essere iscritta all'albo degli odontoiatri. Ai fini della valutazione in senso riduttivo della gravità dell'infrazione alla normativa vigente e del conseguente illecito commesso, occorre altresì considerare che la ricorrente era in possesso dei titoli per l'iscrizione all'albo degli odontoiatri - iscrizione effettuata dopo l'ispezione dei N.A.S. che ha dato luogo all'avvio del procedimento disciplinare - e che il competente G.I.P. presso il Tribunale di Latina non ha ravvisato gli estremi del reato di esercizio abusivo della professione per carenza dell'elemento soggettivo. *(decisione 129 del 18.10.2000)*

Favoreggiamento dell'esercizio abusivo della professione

56. Qualora la decisione adottata dalla Commissione di disciplina si basi su un dato reale e non contestato, consistente in un non corretto rapporto instauratosi tra il titolare di uno studio odontotecnico ed un sanitario che indebitamente ha tratto vantaggi dall'uso dei beni strumentali messi a sua disposizione dall'odontotecnico, non è rilevante al fine di escludere la responsabilità disciplinare l'assunto dell'incolpato che, stante la situazione logistica dei due studi, quello odontoiatrico e quello odontotecnico, nessuna interferenza si può essere verificata tale da giustificare l'addebito di prestanomismo. Inoltre l'utilizzo per un certo periodo da parte dell'odontoiatra dell'utenza telefonica di cui era titolare l'odontotecnico e la presenza del sanitario limitata a soli due pomeriggi la settimana nello studio, determina uno stato tale da rendere agevole l'esercizio della professione sanitaria da parte di soggetti non abilitati. *(decisione 6 del 21.2.2002)*

57. È infondato il motivo di gravame con cui il ricorrente sostiene l'insussistenza dei fatti contestati in relazione al limitato periodo di dieci mesi durante il quale, solo per tre giorni alla settimana, peraltro non interamente lavorati, è stato presente nello studio in cui si siano verificate ipotesi di esercizio abusivo della professione da parte di personale non abilitato.

Il dato temporale su cui principalmente si fonda il gravame è del tutto irrilevante a fronte della testimonianza inequivoca sottoscritta da un collega del ricorrente e da due pazienti, i quali dichiarano di aver ricevuto cure odontoiatriche presso lo studio da parte di un odontotecnico nel periodo predetto, prova sulla quale il sanitario non fornisce alcuna giustificazione, se non quella generica relativa alla sua scarsa presenza presso lo studio e, quindi, alla conseguente impossibilità di conoscere gli eventi che presso quella struttura si verificavano.

Come già affermato dalla Commissione Centrale in analoghe circostanze, anche questa scarsa diligenza nel portare la dovuta attenzione e vigilanza nella struttura di cui si è titolari, costituisce un elemento di colpevolezza sotto il profilo della pericolosità che queste situazioni rappresentano per l'esercizio abusivo della professione. (*decisione n.66 del 10.4.2000*)

58. come rilevato dalla Suprema Corte di Cassazione in sede di appello avverso la decisione della Commissione Centrale, il provvedimento sanzionatorio adottato dall'Ordine professionale è illegittimo, in quanto l'addebito mosso al sanitario incolpato non era di aver intrattenuto rapporti di collaborazione con un odontotecnico - ciò che non integra, di per sé, alcuna infrazione disciplinare - bensì di averli intrattenuti in violazione dell'art. 88 c.d.. In base a tale norma, l'elemento materiale dell'illecito in parola non è costituito dalla sola condotta di collaborazione, ma anche dall'evento dell'accaparramento di clientela, mentre il provvedimento dell'Ordine era motivato in relazione alla mera sussistenza di un rapporto di collaborazione tra il sanitario e l'odontotecnico. (*decisione 179 del 27.11.2000*)

59. Costituisce illecito disciplinare l'aver consentito come Direttore Sanitario di un Centro medico l'esercizio continuativo della professione sanitaria a persona che non risulta regolarmente iscritta ad alcun Ordine dei Medici, non potendo qualificarsi, come dedotto dal ricorrente, consulente estero un sanitario solo perché laureato in Egitto e specializzato in Ortopedia negli U.S.A., quando lo stesso risiede stabilmente in Italia e come tale aveva richiesto in precedenza l'iscrizione all'Ordine, ricevendone un motivato rifiuto.

Né può inoltre invocarsi il disposto dell'art.100, comma 3°, del T.U.L.S. di cui al R.D. 1265/1934, che prevede la possibilità di prestazioni eccezionali, e non continuative, come era invece nella fattispecie da parte di un medico straniero. (*decisione n.216 del 27.11.2000*)

Del direttore sanitario.

60. La mancata comunicazione all'Ordine dell'accettazione dell'incarico di Direttore Sanitario, ammessa dal ricorrente, contravviene ad un preciso disposto regolamentare dell'Ordine di appartenenza, e non è quindi accoglibile la giustificazione che tale comunicazione sarebbe avvenuta per interposta persona, poichè l'obbligo di cui sopra fa carico direttamente al sanitario interessato. (*decisione n. 216 del 27.11.2000*)

Accordo illecito per cessione studio medico

61. La sottoscrizione di un accordo illecito con altro sanitario, cessato dall'attività convenzionale per collocamento in pensione, per la cessione dello studio medico e della clientela, mediante la corresponsione di tante rate mensili corrispondenti al 50% della retribuzione mensile corrisposta dall'USL per l'attività di medico convenzionato di medicina generale, sino a raggiungere la somma di L.60 milioni, ammessa dalla ricorrente, si trova in grave e netto contrasto con le disposizioni di cui al titolo VI°-capo II° "Rapporti con il S.S.N."-artt.97, 98 e 99 del codice deontologico vigente all'epoca dei fatti, nonché a quello del titolo IV-capo I "Rapporti con i colleghi".

Si deve inoltre considerare violato, come esplicitamente prevede il provvedimento sanzionatorio, anche l'art. 34, sul dovuto rispetto del diritto alla libera scelta da parte del paziente, nonché i primi quattro articoli recanti l'oggetto ed il campo di applicazione del codice deontologico. L'Organo disciplinare ha opportunamente valutato e sanzionato nella stessa seduta, sia il comportamento illecito della ricorrente che quello del sanitario contraente, irrogando a quest'ultimo una più grave sanzione, stante la posizione dominante dello stesso nelle stipula e sottoscrizione dell'accordo illecito in questione. *(decisioni nn.160, 161 del 18.10.2000)*

Chiropratico

62. E' infondato il motivo di gravame con cui il sanitario sostiene la liceità della prescrizione di un ciclo di cure chiropratiche, in quanto il Ministero della Sanità, richiesto di esprimere il proprio parere al riguardo, ha rappresentato, con nota del 22.10.1997, che il titolo professionale di chiropratico non ha valore legale in Italia, richiamando l'avviso del Consiglio superiore di sanità, in base al quale le pratiche innovative possono eventualmente essere eseguite solo da chi sia in possesso dell'abilitazione all'esercizio della medicina. *(decisione n.34 del 21.2.2000)*

Rilascio di certificazione senza visita del paziente

63. E' sanzionabile il sanitario che ha rilasciato una certificazione recante indicazioni terapeutiche relative ad un paziente senza averlo visitato e senza aver avuto con lo stesso alcun contatto o colloquio. Tale circostanza configura una precisa violazione delle vigenti norme deontologiche relative ai doveri del medico, di per sé suscettibile di essere sanzionata da parte dell'Ordine, anche prescindendo dalla valutazione dei riflessi della terapia seguita sull'esito negativo dell'intervento chirurgico subito dal paziente. *(decisione n.34 del 21.2.2000)*

Rapporti convenzionali, partecipazioni a progetti, consulenza

64. Costituisce illecito disciplinare la stipulazione di un rapporto convenzionale, ammesso dal ricorrente, con l'E.M.V.A., società di mutuo soccorso, attraverso l'effettuazione di un trattamento privilegiato a favore degli aderenti a tale società. *(decisione n. 177 del 27.11.2000)*

65. legittimamente l'Ordine professionale ha ritenuto non conforme al corretto esercizio della professione di odontoiatra, e sanzionato con la sospensione dall'esercizio della professione per due mesi, il contenuto della convenzione stipulata con una Cassa Edile, come da comunicazione agli iscritti della Cassa apparsa sull'organo informativo interno della stessa.

Pur ammettendo la Commissione disciplinare che il comportamento del ricorrente non configurava violazione dell'art.1 della L. 175/1992, ciò che avrebbe comportato la sanzione minima della sospensione per mesi due, né tantomeno la violazione dell'art. 53 del Codice deontologico, sempre relativo alla pubblicità, rimane provata a carico del ricorrente la violazione dell'art. 2 c.d., che non reca, come dedotto dal sanitario, norme generiche, bensì ha, nella sua prima parte, una valenza generale laddove richiama all'osservanza dei precetti, degli obblighi e dei divieti stabiliti dal complesso delle disposizioni del Codice deontologico; nella seconda parte, invece, tale articolo prevede la sanzionabilità di ogni azione comunque disdicevole al decoro ed al corretto esercizio della professione. *(decisione n. 180 del 27.11.2000)*

66. l'adesione del sanitario incolpato al progetto di qualità dell'odontoiatria dell'Associazione per l'assistenza sanitaria integrativa dei lavoratori di società telefonica, rientra nella fattispecie prevista

dall'art.79 del Codice Deontologico vigente all'epoca (24-25 giugno 1995), per la quale era prevista una preventiva approvazione da parte dell'Ordine.

Dal documento ufficiale dell'Associazione, inviato a tutti i dipendenti interessati, emergono, soprattutto in materia di onorari professionali, veri e propri oneri convenzionali in capo al sanitario aderente al c.d. progetto-qualità, tali da rientrare nell'atto regolamentare dei medesimi previsto da una delibera dell'Ordine, peraltro correttamente citata nella prima convocazione dell'Ordine. *(decisione n. 185 del 27.11.2000)*

67. Il primo comma dell'art.81 c.d., espressamente citato nella disposizione sanzionatoria, vieta la partecipazione del medico a imprese industriali, commerciali o di altra natura tale da condizionare la dignità e l'indipendenza professionale dello stesso.

La fattispecie contestata al sanitario ricorrente è ben diversa da quella sopraindicata, trattandosi di un rapporto di mera consulenza annuale con un Centro presso il quale, come accertato dal Servizio di igiene pubblica della ASL, non viene svolta attività sanitaria di alcun genere. L'organo disciplinare, tra l'altro, non ha acquisito agli atti del procedimento disciplinare i documenti relativi a tale rapporto, definendolo con affermazione meramente assertiva apoditticamente "equivoco" e pervenendo, senza idonea motivazione, a ritenerlo in contrasto con il primo comma dell'art.81 c.d.. *(decisione n. 221 del 27.11.2000)*

Dovere deontologico di colleganza

68. È infondato il motivo di gravame relativo al difetto di motivazione del provvedimento sul punto concernente la contestata violazione del dovere di colleganza, cui era tenuto il ricorrente nei confronti dei medici curanti i pazienti ai quali egli prescriveva composizioni magistrali che contenevano sostanze anoressizzanti, in associazione con altri principi farmacologici attivi.

Infatti, emerge chiaramente dall'esposto e dalla segnalazione dell'Ordine da cui è derivato l'avvio del procedimento, che il ricorrente non ha ritenuto di doversi rapportare con i medici che avevano in cura i pazienti dallo stesso trattati.

Tra l'altro, il ricorrente non ha smentito il contenuto dell'esposto a suo carico, giustificando il mancato rapporto con i medici curanti o di fiducia dei pazienti con il vincolo impostogli da quest'ultimi di non riferire ad alcuno dell'intervento specialistico.

In proposito, l'addebito di infrazione dei doveri di colleganza è chiaramente supportato da precise norme del Codice deontologico adottato il 15.7.1989, vigente all'epoca dei fatti, che all'art.72 impone al medico specialista l'obbligo di informare il medico curante dei risultati della sua visita, se effettuata in assenza del curante stesso.

Tale obbligo è stato confermato dall'art.70 del Codice adottato il 24/25 giugno 1995 e, ulteriormente, dall'art.60, ultimo comma, del vigente Codice deontologico.

La preoccupazione, espressa in merito dal ricorrente, di non voler violare il vincolo di segretezza che gli sarebbe stato imposto dai propri pazienti poteva essere rispettata mediante consegna agli stessi di una relazione indirizzata al medico curante o di fiducia, anche succinta ed essenziale, relativa al proprio intervento specialistico.

Tale comportamento, che sarebbe stato rispettoso del dovere deontologico di colleganza e, nel contempo, dell'obbligo di riservatezza, non è stato adottato dal ricorrente e, pertanto, deve essere sanzionato disciplinarmente. *(decisione n.220 del 27.11.2000)*

Farmacia e farmaci

69. È responsabile di illecito disciplinare il farmacista qualora risulti senza ombra di dubbio dal contesto complessivo del procedimento disciplinare che presso la farmacia di cui lo stesso è titolare

sono stati venduti medicinali senza l'esibizione della prescritta ricetta medica. (*decisioni nn.118, 119 del 18.10.2000*)

Violazione del diritto alla riservatezza

70. Nell'ambito dell'effettuazione di visite di medicina dello sport finalizzate all'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva agonistica, l'Ordine, pur tenendo conto delle giustificazioni addotte dal ricorrente in merito al fenomeno del c.d. cameratismo, riscontrabile negli ambienti dei giovani che praticano attività sportive e comportante un'ampia condivisione di spogliatoi, docce ed altri locali e pur riconoscendo che il predetto fenomeno può in generale essere considerato usuale, ha però correttamente ritenuto che lo stesso non può essere tollerato in sede di visita medica, che necessita un rispetto totale ed assoluto del diritto alla riservatezza dei soggetti visitati; ne è dimostrazione il fatto che l'ordinamento normativo delle attività sanitarie esige l'utilizzo di spazi fisici specifici e regolarmente autorizzati allo scopo. (*decisione n. 37 del 21.2.2000*)

Sollievo della sofferenza.

71. Tra i compiti del medico secondo il codice deontologico vigente all'epoca dei fatti (art. 3, compiti del medico), oltre ovviamente al dovere di un intervento terapeutico appropriato, è previsto anche quello del sollievo dalla sofferenza, tenendo presente che la salute deve essere intesa nell'accezione biologica più ampia, e cioè benessere fisico e psichico della persona. L'Ordine sanzionante rilevando una disattenzione del medico ricorrente nei confronti di tali obblighi e, nel contempo, dei valori della professione medica, ha correttamente inflitto una sanzione, peraltro limitata all'avvertimento. (*decisione n. 39 del 21.2.2000*)

IN MATERIA DI PUBBLICITÀ SANITARIA

Applicazione del regime normativo più favorevole

72. all'infrazione disciplinare in materia di pubblicità sanitaria, anche se commessa sotto il vigore della legge 5 febbraio 1992, n.175, deve applicarsi il più favorevole regime sanzionatorio previsto dalla sopravvenuta legge 26 febbraio 1999, n. 42, e ciò per la logica estensione agli illeciti in questione del principio della retroattività della norma più favorevole, sancito, in materia penale, dall'art. 2, terzo comma, cod. pen. e, in materia tributaria, dall'art. 3, terzo comma, del DL.vo. 18 dicembre 1997, n. 472. (*decisioni nn. 87, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109 del 5.7.2000, nn. 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 131, 132, 133, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 142, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 154, 155, 156, 159, 162, 163, 164, 165, 166 del 18.10.2000, nn. 170, 172, 173, 174, 176, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 191, 194, 195, 197, 198, 199, 201, 202, 203, 206, 207, 210, 211, 214, 217, 218, 219, 224, 227 del 27.11.2000*)

Applicabilità della l. 175/1992 in assenza dei provvedimenti attuativi

73. È infondato il motivo di ricorso relativo alla non applicabilità della legge 175/92 per mancanza dei provvedimenti attuativi, previsti dalla legge stessa. Come già affermato dalla Commissione Centrale in analoghi motivi di gravame, la mancata emanazione di norme regolamentari non

condiziona l'applicazione della legge laddove la stessa espressamente prevede quali forme di pubblicità sanitaria siano consentite e le relative sanzioni in caso di violazioni delle norme. *(decisione n. 106 del 5.7.2000)*

Pubblicità non sanabile

74. È infondato il motivo di gravame di errata applicazione della legge 175/92, in quanto gli annunci pubblicitari contestati potevano essere sanati entro il 15 settembre 1992, mentre l'illecito addebitato risaliva al maggio 1992, poichè l'ipotesi addebitata al ricorrente concerne un'attività pubblicitaria effettuata in forma non autorizzabile, per cui tale illegittimità non poteva essere sanata. *(decisione n.95 del 5.7.2000)*

Competenza sanzionatoria

75. È infondato il motivo di ricorso con cui la ricorrente deduce l'erronea applicazione della legge 5/2/1992 n. 175, poichè l'art. 2 prevede che per la pubblicità a mezzo targhe è necessaria "l'autorizzazione del Sindaco" previo nulla-osta dell'Ordine di appartenenza: non essendo l'Ordine a rilasciare l'autorizzazione, non può lo stesso l'Ordine sanzionarla per "non aver richiesto il nulla-osta all'Ordine". L'Art. 2 della L. 175/1992 disciplina in modo chiaro la materia, prevedendo che l'autorizzazione del sindaco sia rilasciata "previo nulla osta dell'Ordine" e che il Sanitario inoltri la domanda autorizzatoria attraverso l'Ordine competente. *(decisione n. 127 del 18.10.2000)*

76. Costituisce illecito disciplinare l'aver, in assenza della prescritta autorizzazione, quale titolare e direttore sanitario di un laboratorio di Analisi Cliniche, installato, all'ingresso del medesimo laboratorio, n. 2 targhe pubblicitarie di cui una luminosa, non contenenti tra l'altro l'indicazione del direttore sanitario. Non è accoglibile il motivo di ricorso secondo cui il potere di applicare la sanzione della sospensione dell'esercizio dell'attività professionale nei confronti dei responsabili della violazione delle norme contenute nell'art. 5, L. 175/92, sarebbe attribuito all'Autorità Amministrativa competente (Giunta Regionale Settore Sanità) e non all'Ordine dei Medici. Infatti ai sensi dell'art.5 della L.175/1992, il potere disciplinare dell'Ordine nei confronti del proprio iscritto concorre senza essere alternativo al potere sanzionatorio dell'autorità amministrativa nei confronti dell'istituzione sanitaria titolare dell'autorizzazione amministrativa che può essere sospesa.

Tra l'altro, la semplice lettura del soprarichiamato articolo 5 evidenzia come il quarto comma dello stesso prenda in esame a carico del titolare e del direttore sanitario della struttura, in quanto iscritto all'Ordine, i profili deontologici della violazione delle norme vigenti negli strumenti pubblicitari utilizzati, mentre il successivo comma 5 prende in esame a carico della struttura altri e diversi profili della violazione delle norme pubblicitarie.

Possono invece essere accolte come attenuanti del comportamento sanzionato le giustificazioni addotte dal ricorrente, a riconoscimento di un comportamento in buona fede. *(decisione n. 203 del 27.11.2000)*

Inerzia dell'autorità

77. È infondato il motivo di ricorso secondo il quale il provvedimento impugnato non tiene conto dell'inerzia dell'Assessorato alla sanità che non ha dato seguito all'istanza presentata dall'interessato per regolarizzare la sua situazione in materia di pubblicità sanitaria a norma della intervenuta legge 175/1992. Infatti, nella circostanza il sanitario avrebbe dovuto porre in essere gli

strumenti offertigli dall'ordinamento per rimuovere l'inerzia dell'Autorità competente, mentre ha ritenuto sufficiente per legittimare il suo comportamento aver presentato istanza di regolarizzazione. *(decisione n. 106 del 5.7.2000)*

Pubblicità già autorizzata

78. Pur ammettendo che il sanitario ricorrente avesse a suo tempo regolarizzato l'esposizione della propria targa pubblicitaria in ossequio alle disposizioni in materia vigenti prima della emanazione della L.175/1992, resta indubitabile che lo stesso doveva munirsi di una nuova autorizzazione in virtù proprio di quanto disposto dall'art.10 della L.175/1992, stante il fatto che la targa preesistente conteneva alcune indicazioni non conformi ai precisi dettati di tale norma.

Possono tuttavia essere accolte come attenuante del comportamento sanzionato le giustificazioni addotte dal ricorrente, a riconoscimento di un comportamento in buona fede. *(decisione n. 201 del 27.11.2000)*

79. È meritevole di accoglimento il ricorso proposto da un sanitario che ha dimostrato di avere provveduto a suo tempo a regolarizzare la propria targa pubblicitaria in applicazione della normativa preesistente alla L.175/1992, essendo l'annuncio in essa contenuto conforme alle nuove disposizioni contenute nella stessa legge. L'art.10 della Legge 175/92 non richiedeva infatti in tale fattispecie di procedere ad alcuna regolarizzazione dell'annuncio pubblicitario in atto. *(decisioni nn. 204 e 208 del 27.11.2000)*

Responsabilità del direttore sanitario

80. E' esclusa la responsabilità del sanitario ricorrente di violazione della legge sulla pubblicità sanitaria qualora emerga dal verbale di conciliazione della causa pendente avanti il Tribunale tra lo stesso ricorrente e la Società di cui è direttore sanitario, l'assoluta estraneità dello stesso alla redazione ed alla successiva pubblicità del messaggio informativo recante la violazione della L. 175/1992. Resta tuttavia accertata a carico del sanitario, in quanto Direttore Sanitario di una Società costituita per la gestione di attività professionali, la mancata vigilanza cui lo stesso era tenuto, in materia di attività prettamente sanitarie, sul rispetto della normativa deontologica. *(decisione n. 89 del 5.7.2000)*

81. Nel caso in cui il ricorrente non abbia posto in essere iniziative tali da non consentire al titolare della struttura di cui è direttore sanitario l'effettuazione di messaggi pubblicitari non consentiti, è infondato il motivo di gravame relativo alla mancanza dell'elemento soggettivo della volontaria violazione delle norme, poiché come più volte affermato dalla Commissione Centrale, tra i doveri del direttore sanitario rientra quello di vigilare affinché non vengano poste in essere iniziative contrarie alla legge. *(decisioni nn. 95, 98 del 5.7.2000)*

82. E' infondato il motivo di gravame con cui il ricorrente sostiene che i Centri di cui egli è direttore sanitario, non avendo prevalente attività di carattere sanitario, non rientrerebbero nella disciplina di cui alla legge 175/92, avendo lo stesso ricorrente nel corso del dibattimento riconosciuto che nel testo pubblicitario vi erano riferimenti di natura medica perché, nonostante egli avesse concordato con l'Amministrazione di togliere ogni riferimento medico alla pubblicità, di tale accordo l'Amministrazione non aveva tenuto conto. Da ciò l'implicita ammissione dell'esistenza di una pubblicità sanitaria contraria alla legge. *(decisione n. 98 del 5.7.2000)*

83. E' infondato il motivo di gravame con cui il sanitario sostiene l'illegittimità del provvedimento impugnato in quanto la targa pubblicitaria contestatagli risaliva all'epoca in cui l'interessato non era ancora direttore sanitario della casa di cura. Come risulta dagli atti del procedimento, la

Commissione di disciplina ha inteso sanzionare il ricorrente per non aver posto in essere, nella qualità di direttore sanitario, alcuna attività idonea ad evitare lo svolgimento di attività di pubblicità sanitaria illegittima da parte della struttura. Di conseguenza il sanitario è venuto meno al dovere di garanzia e vigilanza cui era tenuto, essendo irrilevante l'epoca in cui era stata apposta la targa pubblicitaria. *(decisione n. 108 del 5.7.2000)*

84. Merita attenzione, sotto il profilo dell'entità della sanzione irrogata, il motivo di ricorso sulla responsabilità oggettiva del sanitario ricorrente in quanto Direttore Sanitario dell'istituzione che aveva proceduto alla pubblicità in violazione della L. 175/1992: avendo lo stesso provato un suo comportamento inteso ad una corretta applicazione della L.175/1992 nei confronti del legale rappresentante dell'istituzione sanitaria, l'organo disciplinare era tenuto a valutare tale comportamento in quanto al direttore sanitario competono tutti gli aspetti organizzativi connessi con attività prettamente sanitarie. *(decisioni nn. 132, 133, 140 del 18.10.2000)*

85. E' infondato il motivo di ricorso con cui il sanitario deduce che l'iniziativa informativa posta in essere dall'istituzione sanitaria di cui era Direttore Sanitario, concernente i servizi offerti nella nuova sede, non rientra tra quelle richiedenti l'autorizzazione prescritta dalla L. 175/1992, in quanto non aveva carattere pubblicitario, bensì informativo e privato, essendo indirizzata ad un ristretto gruppo di giornaliste appartenenti a riviste del settore per un eventuale rapporto di collaborazione.

La lettera contestata, pervenuta all'Ordine da un sanitario cui era stata mostrata da una paziente, non rientra infatti tra le forme di pubblicità consentite dalla legge citata. *(decisione n. 135 del 18.10.2000)*

86. La giustificazione apportata dal ricorrente in ordine alla condizione richiesta dal Tribunale, in sede di omologazione della società a responsabilità limitata "...", che ha imposto la dicitura "Casa di cura privata", e che non si è trattato di una richiesta presentata dai soci fondatori della s.r.l., è stata considerata e valutata dall'organo disciplinare, ma, a ragione, non ritenuta esimente delle numerose violazioni della L.175/1972 poste in essere dagli amministratori della società e delle quali il ricorrente, in qualità di direttore sanitario, è responsabile. *(decisione n. 142 del 18.10.2000)*

87. Sono infondati i motivi di ricorso laddove dal contesto del procedimento disciplinare risulta accertata l'esistenza di un mezzo pubblicitario di un poliambulatorio specialistico non conforme alle precise e rigorose disposizioni della L.175/1992 in materia di pubblicità sanitaria. Merita invece attenzione, sotto il profilo dell'entità della sanzione irrogata, la valutazione del limitato grado di responsabilità in materia da parte del ricorrente, trattandosi del Direttore sanitario dell'istituzione sanitaria che aveva proceduto per opera dei suoi legali rappresentanti alle violazioni della L.175/1992. *(decisioni nn. 144, 146 del 18.10.2000, n.195 del 27.11.2000)*

88. I motivi di ricorso relativi agli addebiti contestati al sanitario ricorrente, in ordine alle violazioni della L. 175/1992, mediante targhe, insegne, ed altri mezzi, per le quali è prescritta dalla legge una complessa procedura autorizzatoria, sono infondati. Nella seduta dell'Organo disciplinare, lo stesso ricorrente ammette le mancate autorizzazioni per le quali, comunque, precisa che erano in corso procedure di regolarizzazione.

Al riguardo deve tuttavia tenere conto che la responsabilità primaria per le mancate autorizzazioni faceva capo al legale rappresentante dell'istituzione sanitaria, di cui il sanitario incolpato era direttore sanitario. In tale qualità, lo stesso era tenuto ad un dovere di vigilanza, che non lo esime certamente da responsabilità al riguardo, ma che, in quanto riconducibile ad un dovere di vigilanza, si deve configurare come responsabilità concorrente e secondaria, alla quale va commisurata l'entità della sanzione. *(decisioni nn. 155, 156 del 18.10.2000)*

89. E' sanzionabile il direttore sanitario di uno studio odontoiatrico in cui viene esposta una targa non autorizzata recante la scritta "Centro Odontotecnico (...) di (...) nei giorni di chiusura per urgenze o riparazioni protesi telefonare al (...)", ed all'interno del quale erano presenti biglietti da visita recanti "Centro Dentistico –VISITA GRATUITA ", con indirizzo e numeri telefonici. Il fatto contestato - consistente nella violazione delle rigorose disposizioni della legge 175/1992 in materia di pubblicità sanitaria - è inoltre ammesso dallo stesso ricorrente. Possono tuttavia essere accolte come attenuante del comportamento sanzionato le giustificazioni addotte dal ricorrente, a riconoscimento di un comportamento in buona fede. *(decisione n. 182 del 27.11.2000)*

90. Costituisce violazione degli artt. 4 e 5 della L.175/1992 la mancata indicazione del nominativo del direttore Sanitario nell'insegna luminosa dello studio medico esposta al pubblico, acclarata come avvenuta per stessa ammissione del ricorrente. *(decisione n. 216 del 27.11.2000)*

91. A seguito dell'accertamento effettuato dai NAS in ordine alla mancata regolarizzazione di targhe pubblicitarie da parte della società in accomandita semplice titolare del laboratorio di analisi, all'organo disciplinare spetta valutare se la violazione della L. 175/1992 fosse direttamente imputabile alla ricorrente, ovvero al legale rappresentante della predetta struttura, tenendo presente, in particolare, la natura societaria della stessa.

Dalla decisione sanzionatoria emerge che la ricorrente rivestiva di fatto la qualifica di direttore sanitario, pertanto, non può non esserle attribuita una *culpa in vigilando* relativamente a violazioni della L. 175/1992 che pure siano state materialmente poste in essere dai legali rappresentanti della predetta struttura. *(decisione n.218 del 27.11.2000)*

Pubblicità a mezzo targa

92. È fondato il motivo di gravame con il quale il ricorrente rileva che la targa oggetto di contestazioni di addebiti era situata all'interno dell'edificio nel quale è ubicato lo studio odontoiatrico. Ritiene la Commissione Centrale che si attui un'attività di pubblicità sanitaria allorquando il messaggio pubblicitario si estrinseca attraverso l'apposizione di targhe rivolte indistintamente ad una pluralità di soggetti. Nel caso di targhe apposte all'interno di un edificio il messaggio perviene soltanto a coloro che si recano in quell'edificio e, pertanto, si deve ritenere che la targa più che un messaggio pubblicitario costituisca un'indicazione sul luogo dove è situato lo studio. *(decisione n.88 del 5.7.2000)*

93. Meritevole di accoglimento è il motivo di ricorso relativo all'entità della sanzione irrogata, nella provata fattispecie di un'esposizione di una seconda targa pubblicitaria non autorizzata in correlazione ad un'altra in precedenza regolarmente autorizzata. *(decisione n. 122 del 18.10.2000)*

94. È infondato il motivo di gravame con cui il ricorrente deduce che il requisito richiesto al tempo della affissione delle targhe pubblicitarie, non essendo ancora stata emanata la legge 175/92, era esclusivamente l'autorizzazione del Sindaco, della quale era in possesso, essendo la fattispecie oggetto della sanzione specificamente disciplinata dall'ultimo articolo della L.175/1992, che prevedeva un lasso di tempo, 180 giorni, per regolarizzare gli annunci pubblicitari in atto.

Parimenti infondato è il motivo di gravame con cui il ricorrente deduce che la mancata richiesta di "nulla osta" all'Ordine sia da imputare all'erroneo convincimento sulla liceità della propria condotta, non avendo il Comune cui era stata richiesta l'autorizzazione eccettuato la carenza del "nulla osta", e quindi in perfetta buona fede. *(decisione n. 123 del 18.10.2000)*

95. Meritevole di accoglimento è il motivo di ricorso relativo all'entità della sanzione irrogata, qualora la violazione delle norme in materia di pubblicità sanitaria è limitata alla mancata

regolarizzazione di pubblicità già autorizzata in virtù della normativa preesistente alla legge 175/92.(*decisione n. 129 del 18.10.2000*).

96. È sanzionabile la mancata regolarizzazione, ai sensi della legge 175/1992, della targa relativa allo studio professionale, ammessa dallo stesso ricorrente e accertata da un verbale dei NAS-Carabinieri. Merita tuttavia considerazione, come attenuante della responsabilità, il fatto che il ricorrente era stato indotto in errore da informazioni imprecise fornitegli dai competenti uffici comunali, attenuante riconosciutagli anche nella decisione sanzionatoria. (*decisione n. 138 del 18.10.2000*)

97. Non esime da responsabilità per violazione delle norme in materia di pubblicità sanitaria il fatto che, come dedotto dal ricorrente, la Giunta Regionale abbia revocato il provvedimento con cui l'USSL aveva diffidato il legale rappresentante del Centro Medico ed il ricorrente – peraltro all'epoca già dimessosi da Direttore Sanitario del Centro – a rimuovere la targa e correlativamente aveva sospeso l'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria del Poliambulatorio di Medicina Sportiva, evidenziando l'opportunità che l'USSL faccia precedere agli interventi repressivi un'azione di informazione a tutte le strutture sanitarie autorizzate, per far salvo il principio di 'buona fede' che potrebbe essere alla base di alcune violazioni. Il provvedimento di revoca adottato dalla Regione riguardava infatti solo l'evidente sproporzione della sanzione irrogata (sospensione dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sanitaria) a fronte dello scarso rilievo dell'illecito amministrativo perpetrato. (*decisione n. 140 del 18.10.2000*)

98. Non è accoglibile il motivo di ricorso con cui il ricorrente deduce di aver dichiarato innanzi alla Commissione di primo grado che la targa contestata non era esposta in una pubblica via, bensì all'interno di un cortile privato, senza alcuna finalità pubblicitaria, ma soltanto allo scopo di distinguere l'ingresso del Centro Medico da quello del Centro Sportivo, in quanto la targa non autorizzata era comunque esposta al pubblico.(*decisione n. 140 del 18.10.2000*)

99. E' infondato il motivo di ricorso con cui il ricorrente deduce di aver provveduto, sin dall'inizio del rapporto convenzionale per l'assistenza medico generica, ad apporre all'ingresso del proprio studio la targa professionale la cui esposizione era imposta dalla convenzione medesima. In particolare sostiene il sanitario che, in forza del disposto dell'art. 20 D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 639, trattandosi di esposizione obbligatoria, la targa era esente da tributo e di conseguenza la normativa comunale non prevedeva sul punto alcuna formale autorizzazione. Lo stesso ricorrente ammette infatti l'esistenza di mezzi pubblicitari non conformi alle rigorose disposizioni della legge 175/1992. Tuttavia merita attenzione, al fine della entità della sanzione irrogata, il comportamento dell'incolpato volto a regolarizzare i suddetti mezzi pubblicitari. (*decisioni nn. 148 e 149 del 18.10.2000*)

100. Non può essere accolto il motivo di ricorso qualora lo stesso ricorrente ammetta l'esistenza di una targa a bandiera esposta al pubblico, anche se entro un androne condominiale, senza aver acquisito la prescritta autorizzazione di cui alla L.175/1992; possono tuttavia essere accolte come attenuante della condotta sanzionata le giustificazioni addotte dal ricorrente, a riconoscimento di un comportamento in buona fede. (*decisione n. 150 del 18.10.2000*)

101. È infondato il motivo di gravame con cui il ricorrente sostiene che la targa non autorizzata, in violazione della legge 175/92, ha pubblicizzato unicamente l'attività odontoiatrica e non l'attività di medico-chirurgo, non esercitata e che la dizione medico-chirurgo non costituisce pubblicità ma unicamente l'indicazione della qualifica professionale del ricorrente, in quanto dal verbale dei NAS da cui ha preso avvio il procedimento disciplinare emerge chiaramente che per tale mezzo pubblicitario non erano state chieste ed ottenute le autorizzazioni prescritte dalla legge n. 175/1992

- normativa alla quale la predetta targa non può non considerarsi assoggettata. (*decisione n. 166 del 18.10.2000*)

102. Costituisce violazione delle rigorose disposizioni della legge 175/1992 l'apposizione all'esterno dello studio professionale di una targa riportante la dicitura "Dentista", avente dimensioni e caratteri grafici superiori a quelli consentiti dalla legge. Tuttavia, possono essere accolte, al fine della riduzione della sanzione, le giustificazioni addotte dal ricorrente riferite al suo comportamento in buona fede. (*decisione n. 191 del 27.11.2000*)

103. È infondato il motivo di gravame con cui il ricorrente deduce che la mancata autorizzazione della targa era da attribuirsi ad un disguido postale per cui l'Ordine non aveva ricevuto la sua istanza di autorizzazione e che il testo della targa era comunque identico sia a quello per il quale, prima della legge 175/1992, aveva pagato la tassa comunale, sia a quello successivamente autorizzato dall'Ordine. Possono tuttavia essere accolte quali attenuanti della responsabilità le giustificazioni addotte circa un comportamento in buona fede. (*decisione n. 194 del 27.11.2000*)

104. Il ricorso proposto non può essere accolto, essendo ammessa dallo stesso ricorrente l'esposizione di una targa difforme dal testo autorizzato, e ciò in violazione delle precise e rigorose disposizioni legislative fissate in materia dalla L.175/1992.

Le giustificazioni addotte dal ricorrente possono essere utilizzate per apprezzare la sua buona fede, ma non come esimente dalla responsabilità. (*decisione n. 199 del 27.11.2000*)

105. Il ricorso è infondato, in quanto lo stesso ricorrente ammette la violazione delle dettagliate prescrizioni contenute nella legge 5 febbraio 1992, n. 175 in materia di pubblicità sanitaria, esponendo una targa pubblicitaria in assenza delle prescritte autorizzazioni.

Quanto alla valutazione dell'entità della sanzione irrogata, che già l'organo disciplinare, ha espressamente inteso ricondurre al minimo edittale vigente al momento dell'adozione della decisione, deve essere tenuta presente la buona fede dell'incolpato e la tenuità del fatto. (*decisioni nn. 202, 206, 207 del 27.11.2000*)

106. Il ricorso proposto è infondato in quanto ammessa dallo stesso ricorrente l'esposizione di una tenda parasole esterna allo studio, in violazione delle precise e rigorose disposizioni legislative fissate in materia dalla L.175/1992, non potendosi accogliere la giustificazione del sanitario che il tappezziere di fiducia avrebbe di sua iniziativa, per riconoscenza, inciso sulla tenda i nominativi di due medici.

Le giustificazioni addotte dal ricorrente possono essere utilizzate per apprezzare la sua buona fede, come attenuante del comportamento sanzionato. (*decisione n. 211 del 27.11.2000*)

107. Il ricorso proposto è infondato, in quanto lo stesso ricorrente ammette la violazione delle dettagliate prescrizioni contenute nella legge 5 febbraio 1992, n. 175 in materia di pubblicità sanitaria, (esposizione di una targa pubblicitaria in assenza delle prescritte autorizzazioni e diffusione di cartoncini pubblicitari, non potendo essere accolta la giustificazione che l'iniziativa pubblicitaria era stata attuata a sua insaputa da un paziente e che la targa era apposta sulla porta dello studio e non sulle mura esterne. Le giustificazioni addotte dal ricorrente possono essere utilizzate per apprezzare la sua buona fede, come attenuante del comportamento sanzionato. (*decisione n. 217 del 27.11.2000*)

Pubblicità a mezzo lettera

108. E' infondato il motivo di gravame con il quale il ricorrente sostiene che non è sanzionabile la pubblicità sanitaria effettuata mediante lettera inviata ai colleghi perché destinata ad esercenti la professione sanitaria. Appare evidente che l'Ordine ha inteso sanzionare il sanitario soprattutto con riferimento ad un comportamento scorretto sotto il profilo deontologico. *(decisione n. 99 del 5.7.2000)*

109. Non può attribuirsi natura pubblicitaria in violazione né della L. 175/1992, né tantomeno dell'art. 53 del codice deontologico vigente, ad una lettera indirizzata ad una singola persona, e non invece al pubblico in modo indistinto e generalizzato, presupposto necessario di una comunicazione pubblicitaria. *(decisione n. 158 del 18.10.2000)*

Pubblicità a mezzo giornali

110. Può essere ridotta la sanzione irrogata tenuto conto che la pubblicità sanzionata era contenuta in un periodico di limitata diffusione (rivolta ai dipendenti del Comune di Milano) e che era già in atto al momento dell'entrata in vigore della L. 175/1992. *(decisione n. 101 del 5.7.2000)*

111. È infondato il motivo di ricorso con cui il ricorrente deduce l'inapplicabilità della Legge 5/2/92 n. 175 all'avviso di un Istituto di Analisi Mediche pubblicato sulle pagine della Cronaca Locale di un quotidiano, in quanto l'inserito si limitava soltanto ad avvisare tutti gli utenti di una decisione della Regione circa la loro possibilità di scegliere la struttura dove eseguire le proprie analisi e dove ricevere prestazioni fisioterapiche. L'inserzione pubblicitaria nel quotidiano non riveste infatti le caratteristiche prescritte dalla L.175/1992 e, soprattutto, non aveva acquisito le prescritte autorizzazioni preventive alla pubblicazione. *(decisione n. 132 del 18.10.2000)*

112. È infondato il motivo di ricorso con cui il ricorrente deduce di non essere assolutamente responsabile dell'iniziativa intrapresa da suoi congiunti, consistente nella stampa di un annuncio pubblicitario riferentesi alla sua professione, sul numero zero di un giornalino di cui egli ignorava l'esistenza, distribuito gratuitamente in occasione del Gran Premio di Formula Uno, in quanto iniziativa assolutamente arbitraria, unilaterale, non da lui autorizzata né pagata né richiesta, come più volte ribadito all'Ordine ed al direttore del foglio in questione, mai incontrato né conosciuto in alcuna occasione. L'inserzione pubblicitaria nel quotidiano non ha infatti le caratteristiche previste dalla L. 175/1992 e, soprattutto, il ricorrente non aveva acquisito le prescritte autorizzazioni preventive alla pubblicazione stessa. *(decisione n. 133 del 18.10.2000)*.

113. Non può essere accolto il ricorso avverso la decisione sanzionatoria conseguente alla pubblicazione da parte del ricorrente su un quotidiano locale di un avviso di ringraziamento, contenente l'indicazione dello studio odontoiatrico, non ammessa dalle rigorose disposizioni contenute nella legge n. 175/1992.

Devono invece essere accolte, quali attenuanti del comportamento del sanitario, le giustificazioni dallo stesso addotte, stante il grave pregiudizio arrecatogli da articoli apparsi pochi giorni prima nel medesimo quotidiano, concernenti una azione giudiziaria in sede civile intentatagli da una paziente. *(decisione n. 225 del 27.11.2000)*

Pubblicità su articoli di stampa e interviste

114. Meritano accoglimento i rilievi del ricorrente in ordine agli addebiti mossigli per gli articoli o le interviste inerenti la sua attività professionale, con particolare riguardo a quelli ospitati in riviste a diffusione nazionale, in quanto non vanno applicate le regole dettate dalla L. 175/1992 e successive modifiche ed integrazioni, con gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 9 bis e 10 in materia di pubblicità.

Qualora si ravvisino sulla stampa o sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi informazioni o notizie su argomenti di carattere medico forniti al pubblico in modo unilaterale, l'ordinamento legislativo vigente, in virtù dell'art. 7 della richiamata legge 175/1992, prevede, anche su richiesta dell'Ordine, che sia il Ministro della Sanità a disporre la rettifica delle informazioni e delle notizie aventi le negative caratteristiche dianzi dette e prevede altresì specifiche forme di sanzione (L. 47/1948 art. 8, come sostituito dall'art. 42, L. 416/1981). (*decisioni nn. 155 del 18.10.2000, 205, 221 del 27.11.2000*)

115. Il ricorso proposto non può essere accolto, essendo ammessa dallo stesso ricorrente la pubblicazione di un articolo-intervista su di un periodico settimanale contenente, tra l'altro, indirizzo e recapito telefonico del proprio studio medico, e ciò in violazione delle precise e rigorose disposizioni legislative fissate in materia dalla L.175/1992.

Le giustificazioni addotte dal ricorrente possono essere utilizzate per apprezzare la sua buona fede, ma non come esimente dalla responsabilità. (*decisione n. 197 del 27.11.2000*)

116. Pur essendo vero che agli articoli pubblicati su alcuni quotidiani, oggetto di contestazione di addebito al ricorrente non si applicano le regole dettate dalla L. 175/1992 in materia di pubblicità sanitaria, in quanto in presenza di informazioni o notizie su argomenti di carattere medico forniti al pubblico in modo equivoco sulla stampa o sui mezzi di comunicazione radiotelevisivi, compete al Ministro della Sanità, anche su richiesta dell'Ordine, disporre la rettifica delle informazioni e delle notizie, rimane tuttavia a carico del ricorrente la violazione delle norme deontologiche in materia di informazione al pubblico (Capo XII- articoli 61, 62, 63, 64 e 65 del codice deontologico del 15.07.1984 vigente all'epoca del fatto), che comunque non legittimano una sanzione così grave e sproporzionata quale la sospensione dall'esercizio della professione. (*decisioni nn. 209, 210, 213, 219 del 27.11.2000*)

Pubblicità nel corso di seminario

117. L'organizzazione, nel suo complesso, di un seminario su di un tema relativo alle problematiche mediche e sociali della terza età in un contesto urbano, a cura di una società legalmente istituita anche a detti fini, di cui il sanitario incolpato era il legale rappresentante, non ha attinenza con la pubblicità sanitaria disciplinata dalla L. 175/1992. (*decisione n. 112 del 5.7.2000*)

Pubblicità a mezzo depliant, cartoncini, volantini

118. È infondato il motivo di ricorso con cui il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della legge 5.2.1992, n. 175, avendo lo stesso ammesso di avere incaricato un amico tipografo di predisporre una serie numerata di cartoncini recanti sul frontespizio l'indirizzo dello studio dentistico, con evidenziata, in carattere grassetto e maiuscolo, la dicitura "NUOVA SEDE", in cui figuravano, da un lato, l'indicazione di alcune prestazioni sanitarie qualificate in senso genericissimo (protesi immediata, prestazioni tradizionali odontoiatriche) nonché la previsione di possibili agevolazioni di pagamento; dall'altro l'offerta di una seduta gratuita di igiene orale con

ultrasuoni. Merita considerazione, solo ai fini della entità della sanzione, la necessità espressa dal sanitario di indicare la nuova sede dello studio professionale. (*decisione n. 133 del 18.10.2000*)

119. E' infondato il motivo di ricorso con cui si adduce che l'art. 3 della legge 5.2.1992 n. 175 prevede solamente l'ipotesi di "pubblicità concernente l'esercizio delle professioni sanitarie", mentre nel "volantino" incriminato non si rilevano elementi che possano costituire forme, anche occulte, di pubblicità di una iniziativa che, non rivestendo i caratteri dell'esercizio della professione sanitaria in senso tecnico, non andava assoggettata alla preventiva autorizzazione sindacale, richiesta dalla predetta norma, né all'intera normativa in materia di pubblicità sanitaria. Lo stesso ricorrente ammette l'esistenza di un mezzo pubblicitario (volantino) non conforme alle rigorose e precise disposizioni dettate in materia dalla L. 175/1992. (*decisione 147 del 18.10.2000*)

120. Non rientra tra le fattispecie disciplinate dalla L.175/1992 la diffusione per posta di un cartoncino consistente, come testualmente scritto nell'indicazione degli addebiti contenuta nella decisione sanzionatoria, in "un invito a partecipare alla apertura-inaugurazione" dell'istituzione sanitaria di cui il ricorrente era direttore sanitario.

Si è infatti trattato di un'iniziativa una-tantum, rivolta ad un determinato numero di persone che si ritenevano a vario titolo interessate all'occasione stessa, e non invece al pubblico in modo indistinto e generalizzato, che è il presupposto della comunicazione pubblicitaria.

Inoltre non è possibile attribuire alla responsabilità del ricorrente l'imprecisione contenuta in un articolo redazionale, e non pertanto in un'inserzione pubblicitaria, del quotidiano locale recante la cronaca dell'avvenuta inaugurazione di cui all'invito sopraccitato; imprecisione relativa al titolo di specialità attribuito erroneamente al sanitario.

L'articolo 65 del codice deontologico, vigente all'epoca dei fatti, consentiva all'Ordine di avviare un procedimento disciplinare laddove ravvisasse il carattere pubblicitario dell'articolo di stampa laudatorio, una volta dimostrato che l'articolo fosse stato provocato o consentito o non rettificato dal sanitario interessato.

Nel caso in esame, trattandosi della cronaca locale cittadina, dedicata ad un evento non ricorrente e non frequente, qual'è l'inaugurazione-apertura di una nuova istituzione sanitaria, non si può ravvisare il carattere pubblicitario dell'articolo, recante sì un'imprecisione che il sanitario incolpato aveva proceduto a rettificare. (*decisione n. 157 del 18.10.2000*)

121. L'indistinta distribuzione, sia pure limitata ai pazienti già acquisiti allo studio, di *dépliant* e stampati nei quali vengono poste in rilievo le prestazioni erogate presso lo studio medesimo, è stata legittimamente qualificata nella decisione sanzionatoria, come atto avente natura pubblicitaria in contrasto con il dettato della legge 5 febbraio 1992, n. 175.

Allo stesso modo, la comunicazione del ricorrente alle farmacie della città in cui è ubicato lo studio dell'apertura anche nel periodo ferragostano, costituisce infrazione della normativa di cui agli art. 53 e 56 del Codice deontologico vigente all'epoca, non potendosi non considerare lesiva del decoro professionale, in particolare per via dell'enfasi con cui detta missiva evidenzia l'attività del sanitario. (*decisione n. 159 del 18.10.2000*)

122. Costituisce infrazione alle regole sulla pubblicità sanitaria, di cui alla legge n. 175/1992 la distribuzione presso un vivaio, all'atto del pagamento da parte dei clienti, di un "Buono" per una visita presso uno studio veterinario, riportante la parola "omaggio" barrata, nonché nome, cognome e recapito telefonico del professionista titolare dello studio. (*decisione n. 176 del 27.11.2000*)

123. La forma del volantino predisposto da un'associazione e la dizione "Implantologia e Protesi dentaria", riferita in modo specifico al ricorrente, rappresentano una violazione della L. 175/1992, attribuibile allo stesso sanitario, come è provato anche dal fatto che la diffida nei confronti

dell'associazione da parte del sanitario è intervenuta in tempi successivi alla contestazione di addebito da parte dell'Ordine.

Risulta altresì provata, per ammissione dello stesso ricorrente, l'esistenza di contatti con l'associazione, nei quali è stata ipotizzata la possibilità che gli iscritti alla stessa usufruissero di prestazioni odontoiatriche presso lo studio del ricorrente, precisamente indicato nel volantino pubblicitario, per il quale l'Ordine ha sollevato contestazione di addebito in quanto *contra legem*.

Nell'ambito di tali contatti, incombeva al ricorrente precisare all'associazione i contenuti della vigente normativa di legge e deontologica in materia di informazioni al pubblico e di pubblicità sanitaria, che poi è risultata chiaramente violata dal volantino contestato.

Quanto poi alla stipula della convenzione tra il ricorrente e l'associazione, tale circostanza non risulta, in effetti, chiaramente accertata; quindi, considerato che anche in sede disciplinare è necessario raggiungere la prova della effettiva commissione dei fatti addebitati, la sanzione irrogata all'incolpato può essere ridotta. (*decisione 184 del 27.11.2001*)

124. La diffusione di un volantino pubblicitario relativo ad uno studio dentistico di prossima apertura, ammessa dallo stesso ricorrente, titolare dello studio stesso, integra violazione delle rigorose disposizioni della legge 175/1992 in materia di pubblicità sanitaria, non essendo accoglibile la deduzione difensiva del sanitario circa l'insussistenza dell'elemento oggettivo della condotta illecita, in quanto lo studio dentistico menzionato nel volantino pubblicitario non è mai stato aperto, nonché l'insussistenza dell'elemento soggettivo, in quanto il predetto volantino non recava l'indicazione del suo nome.

Possono tuttavia essere accolte come attenuante del comportamento sanzionato le giustificazioni addotte dal ricorrente, a riconoscimento di un comportamento in buona fede. (*decisione n. 189 del 27.11.2000*).

125. Il ricorso proposto non può essere accolto, essendo ammessa dallo stesso ricorrente la distribuzione presso le caselle postali di alcuni edifici condominiali di un mezzo pubblicitario (biglietto da visita), in violazione delle precise e rigorose disposizioni legislative fissate in materia dalla L.175/1992.

Le giustificazioni addotte dal ricorrente possono essere utilizzate per apprezzare la sua buona fede, ma non come esimente dalla responsabilità. (*decisione n. 198 del 27.11.2000*)

126. È infondato il motivo di ricorso con cui la ricorrente deduce che cartellini pubblicitari rinvenuti presso un Centro fisioterapico, privi tra l'altro dell'indicazione di nominativi e titoli professionali del Direttore Sanitario e dei responsabili di branche specialistiche, nonché contenenti indicazioni non riferibili allo stabilimento, non costituiscono una forma di pubblicità illecita; infatti la L.175/1992, nel testo vigente all'epoca del fatto contestato, limita la pubblicità consentita ad alcune precise forme e modalità, escludendo pertanto tutte le altre forme tra le quali vanno annoverate anche quelle reperite dai NAS-Carabinieri presso l'istituzione sanitaria di cui la ricorrente era direttore sanitario.

Le giustificazioni addotte dalla ricorrente possono essere tenute presenti quanto all'entità della sanzione ma non certo come esimente dell'illecito pubblicitario verificatosi. Ed in effetti l'organo disciplinare si è limitato ad irrogare la sanzione della censura. (*decisione n. 200 del 27.11.2000*)

Pubblicità su Pagine gialle - elenchi telefonici

127. È infondato il motivo di ricorso relativo al difetto di motivazione in quanto la sanzione disciplinare, dopo aver accertato che il sanitario non aveva proceduto, per sua stessa ammissione, a modificare l'inserzione pubblicitaria sulle "Pagine Gialle" per adeguarle alle prescrizioni della L.175/1992, motiva sufficientemente l'irrogazione della sanzione, limitata peraltro alla misura

dell'avvertimento, quale monito a non ricadere nell'infrazione accertata in quanto si sono tenute in debito conto alcune circostanze attenuanti rappresentate dal ricorrente. (*decisione n. 134 del 18.10.2000*).

128. E' infondato il motivo di ricorso con cui il ricorrente deduce che il testo pubblicato sulle Pagine Gialle si limita ad indicare le specifiche attività medico-chirurgiche e le prescrizioni diagnostiche e terapeutiche effettivamente svolte, riportando testualmente quanto autorizzato dalla Regione nell'anno 1990 e dalla USSL con parere favorevole dell'Ordine dei medici, e che il testo commissionato prima dell'entrata in vigore della nuova legge era rimasto immutato nel succedersi della pubblicazione perché il rinnovo del contratto con la SEAT era avvenuto automaticamente e la difficoltà interpretativa della nuova legge ha indotto grande ambiguità ed incertezza. Lo stesso ricorrente ammette infatti che il testo pubblicato sulle "Pagine Gialle", anche successivamente all'entrata in vigore della L. 175/1992, conteneva indicazioni di "specifiche attività Medico-chirurgiche e prestazioni diagnostiche e terapeutiche" non più consentite dalla L. 175/1992. (*decisione n. 134 del 18.10.2000*)

129. Sono fondati i motivi di ricorso con cui la ricorrente deduce di avere presentato, nel corso del procedimento disciplinare, una valida documentazione, con particolare riguardo a quella relativa alla transazione con la S.E.A.T., atta a dimostrare il suo attivo comportamento volto ad evitare che la pubblicazione "Pagine Gialle-Casa" riportasse una dizione non regolare diversa da quella correttamente pubblicata su "Pagine Gialle-Imprese e Professioni".

Nella decisione sanzionatoria sono contenute negazioni del valore probatorio della sopracitata documentazione difensiva con motivazione in un caso apodittica ("assolutamente monca ed incompleta") e pertanto insufficiente, ed in un altro caso inaccettabile ("proveniente dalla dott.ssa (...) medesima e pertanto priva di qualsivoglia valore probatorio").

La Commissione Centrale, ritenuta la documentazione difensiva presentata dalla ricorrente idonea a dimostrare la mancanza della diretta e personale responsabilità della stessa nel compimento del fatto contestato, non può non rilevare che le dizioni irregolari contenute nelle pagine gialle sono le medesime che, riportate nel ricettario della stessa, (e in questo caso con una diretta e personale responsabilità) hanno dato luogo all'irrogazione di altra pesante sanzione disciplinare, appellata dalla sanitaria e confermata nella odierna seduta, limitandone solo la durata in relazione soprattutto allo "ius superveniens" dato dalla L.42/1999 in materia di pubblicità sanitaria. (*decisione n. 152 del 18.10.2000*)

130. E' infondato il motivo di ricorso con cui il ricorrente deduce che l'inserzione contestata dall'Ordine dei Veterinari, pubblicata sulle "Pagine Gialle", contiene solo ed esattamente quanto la norma consente e cioè il recapito telefonico, l'indirizzo e l'attività espletata con la sola precisazione dei giorni e degli orari di visita, indicazioni ritenute assolutamente inidonee a svolgere funzione di promozione; il fatto contestato e che ha dato luogo all'irrogazione della sanzione è infatti ammesso dal ricorrente e consiste in una infrazione alle rigorose e dettagliate disposizioni previste dalla L.175/1992 in materia di pubblicità sanitaria. Possono invece essere accolte come attenuante del comportamento sanzionato le giustificazioni addotte, a riconoscimento di un comportamento in buona fede. (*decisioni nn. 170, 171, 172 e 173 del 27.11.2000*)

131. E' infondato il motivo di ricorso con cui il ricorrente deduce che l'inserzione contestata dall'Ordine dei Veterinari, pubblicata sull'elenco telefonico, non può considerarsi pubblicità, consistendo nella semplice scritta "ambulatorio veterinario", posta dopo il nome e cognome del professionista, con funzione di indicare, conformemente all'art. 1, comma 2, lett. a), l. 175/1992, l'eventuale recapito del professionista distinto da quello della sua privata dimora.

Il fatto contestato, che ha dato luogo all'irrogazione della sanzione, è ammesso dal ricorrente e consiste in una infrazione alle rigorose e dettagliate disposizioni previste dalla

L.175/1992 in materia di pubblicità sanitaria. Possono invece essere accolte come attenuante del comportamento sanzionato le giustificazioni addotte, a riconoscimento di un comportamento in buona fede. *(decisione n. 174 del 27.11.2000)*

132. Non può essere accolto il motivo di ricorso con cui il ricorrente deduce che l'inserzione sulle Pagine Gialle non autorizzata, riportante la dicitura "omeopatia e agopuntura", era stata curata direttamente dal responsabile della rubrica, in quanto il fatto, che ha dato luogo all'irrogazione della sanzione, è ammesso dal ricorrente e consiste in una infrazione alle rigorose e dettagliate disposizioni previste dalla L.175/1992 in materia di pubblicità sanitaria. Possono invece essere accolte come attenuante del comportamento sanzionato le giustificazioni addotte, a riconoscimento di un comportamento in buona fede. *(decisione n. 214 del 27.11.2000)*

Indicazione di titoli

133. Può essere ridotta la sanzione irrogata tenuto conto che la violazione della legislazione in materia di pubblicità sanitaria posta in essere dal sanitario incolpato si è limitata, come esplicitamente ammesso dallo stesso, ad un'aggiunta al testo autorizzato, limitata all'indicazione di una specializzazione regolarmente acquisita in un periodo successivo a quello dell'intervenuta autorizzazione della targa nonché dell'espressione "omeopatia". *(decisione n. 103 del 5.7.2000)*

134. Sono infondati i motivi di ricorso con i quali il sanitario intende dimostrare l'illegittima applicazione dell'art. 3 della legge sulla pubblicità sanitaria, avendo lo stesso ricorrente ammesso di avere aggiunto alla targa una dizione non contenuta nella richiesta di autorizzazione della targa stessa, rilevando nel contempo che, con la dizione "Ortodonzia Infantile", egli intendeva riferirsi ad una particolare branca dell'odontoiatria di cui si sentiva particolarmente esperto. Il ricorrente avrebbe potuto evitare, usando una minima diligenza, che la predetta dicitura comparisse nel mezzo pubblicitario da lui commissionato. *(decisione n. 121 del 18.10.2000)*

135. E' stato correttamente sanzionato l'utilizzo, peraltro ammesso dalla stessa ricorrente, delle diciture "Dietoterapia, Flebologia e Medicina Estetica", che non rappresentano specializzazioni ufficialmente previste dal vigente ordinamento in materia, ma che rappresenterebbero alcune delimitate attività professionali praticate dalla sanitaria su richiesta dei propri pazienti.

Va tenuto presente infatti che l'art.1 della L. 175/1992, anche nell'accezione modificata della L. 42/1999, consente la pubblicità "soltanto" attraverso precise e dettagliate modalità, quali sono l'uso della qualifica di specialista per chi ha conseguito il relativo diploma o la menzione della particolare disciplina specialistica con espressioni che ripetano la denominazione ufficiale della specialità e che non inducano in errore o equivoco sul possesso del titolo di specializzazione.

Tuttavia considerando che le sopraindicate dizioni erano contenute nel ricettario diretto ai propri pazienti, la Commissione Centrale ritiene che, tenuto conto di tutte le circostanze della fattispecie, la sanzione irrogata possa essere ridotta. *(decisione n. 151 del 18.10.2000)*

136. E' stato correttamente sanzionato l'utilizzo da parte di un veterinario, peraltro ammesso, delle diciture "Specializzato in ostetricia e patologia della riproduzione", non avendo il sanitario conseguito tale specializzazione, e non potendosi accogliere la giustificazione addotta, che si sarebbe trattato di un errore tipografico. In tale caso, gli stampati non avrebbero dovuto comunque essere utilizzati. *(decisione n. 176 del 27.11.2000)*

Pubblicità di studio odontotecnico

137. È infondato il motivo di gravame con cui il ricorrente, a sua discolpa, svolge la tesi che, essendo oltre che odontoiatra anche odontotecnico abilitato, ha ritenuto per questa sua ultima qualità di poter effettuare la pubblicità sanitaria oggetto di addebito senza chiedere l'autorizzazione all'Ordine, in quanto il messaggio pubblicitario fa riferimento al recapito ed al numero telefonico corrispondente allo studio medico. Tuttavia la Commissione Centrale avuto riguardo all'affermata buona fede del ricorrente ed alla non intenzionale confusione di ruoli dallo stesso operata, ritiene che la sanzione possa essere ridotta. *(decisione n.96 del 5.7.2000)*

Pubblicità di impresa commerciale

138. Pur ammettendo che la pubblicità di un'impresa commerciale, alla composizione sociale della quale il sanitario risulta estraneo -, non essendovi agli atti del procedimento prove certe in contrario - non è attribuibile alla sua diretta responsabilità, la sussistenza di un singolare caso di omonimia e l'instaurazione di un rapporto per lo sfruttamento commerciale, da parte della predetta impresa, di un prodotto industriale brevettato dal ricorrente, costituiscono elementi dai quali questi ha in concreto tratto un indubbio vantaggio. Né risulta che il ricorrente abbia posto in essere la diligenza necessaria a far cessare tale anomala situazione, essendo a tal fine insufficiente l'invio di una mera lettera di diffida non seguita da altri, più incisivi provvedimenti a tutela del decoro e della dignità della professione. *(decisione n. 159 del 18.10.2000)*

139. Non è accoglibile la difesa del sanitario, socio di una S.r.l. titolare di uno studio odontoiatrico presso cui lo stesso presta la propria attività, di essere a conoscenza dell'iniziativa pubblicitaria della società, ma di ritenere che la stessa avesse carattere meramente informativo. Tuttavia la sanzione può essere ridotta a riconoscimento di un comportamento in buona fede. *(decisione n. 188 del 27.11.2000)*

140. Il ricorso proposto non può essere accolto essendo provata, a seguito degli specifici riscontri posti in essere dai competenti servizi di vigilanza di due U.S.S.L., l'esistenza e la distribuzione al pubblico - avvenuta in modo indistinto presso *stand* espositivi di una Fiera, di materiale di pubblicità sanitaria, in violazione delle disposizioni in materia previste dalla L. 175/1992 e dal codice deontologico, nonchè per ammissione del sanitario, la collaborazione dello stesso con le due ditte che hanno posto in essere la pubblicità sanitaria.

Non è risultato provato dal procedimento disciplinare, invece, la diretta e personale responsabilità del ricorrente nella realizzazione del fatto illecito, sicché appare eccessiva l'entità della misura sanzionatoria della sospensione dall'esercizio della professione per mesi sei, ben superiore al minimo edittale della pena.

Inoltre, pur dovendosi tenere conto che il ricorrente era stato precedentemente sanzionato per analoghe infrazioni, la sua responsabilità nella vicenda si limita ad una mancata vigilanza o diligenza nel controllare, come gli era imposto dalle regole deontologiche di cui agli articoli 53, 55, 56 e 57 del codice vigente all'epoca del procedimento, l'attività pubblicitaria delle imprese commerciali con le quali aveva avviato un rapporto di collaborazione professionale. *(decisione n. 215 del 27.11.2000)*

PROCEDIMENTO

Potere degli Ordini e Collegi

141. La doglianza con cui il ricorrente deduce la scorrettezza dell'iter procedimentale per avere l'Ordine redarguito pubblicamente sul Bollettino il ricorrente (pur non indicando il suo nome), e per avere pubblicato su successivo Bollettino la decisione della Commissione di disciplina, ancor prima della notifica al sanzionato, non è accoglibile in quanto non documenta che sia intervenuta da parte dell'Ordine una violazione di quanto previsto e disciplinato dall'art.47, 1° comma del DPR 221/1950. *(decisione n. 185 del 27.11.2000)*

Pendenza di istanza di trasferimento

142. Assume carattere pregiudiziale ed assorbente di ogni altro rilievo la valutazione sulla incompetenza dell'organo disciplinare in relazione alla domanda di trasferimento ad altro Ordine avanzata dal ricorrente prima dell'apertura del procedimento disciplinare. Non si doveva applicare al caso *de quo* quanto disposto dal 2° comma dell'art.10 del D.P.R. 221/1950, in merito alla non ammissibilità del trasferimento di iscrizione, in quanto il Sanitario ricorrente non era ancora sottoposto a procedimento disciplinare al momento dell'inoltro della sua domanda di trasferimento. *(decisione n. 128 del 18.10.2000)*

Assistenza legale e costituzionalità dell'art.45 D.P.R. 221/50

143. Gli articoli 45 e 62 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, nella parte in cui non ammettono l'assistenza di avvocati, non violano la Costituzione, perchè il precetto costituzionale riguarda unicamente i procedimenti che si svolgono presso gli organi giurisdizionali, mentre i giudizi disciplinari di competenza degli Ordini e Collegi professionali hanno natura amministrativa. *(decisione n. 9 del 21.2.2000)*

Autotutela

144. È infondata la deduzione avanzata dal ricorrente in via preliminare, in quanto - fatta salva la prescrizione quinquennale che non attiene comunque ai fatti in esame - l'Ordine in ogni tempo ha facoltà di riprendere in esame, anche d'ufficio, i provvedimenti disciplinari adottati al fine di procedere al loro annullamento o revoca, quando se ne riconosca fondato motivo. Infatti, avendo riscontrato irregolarità procedurali nel procedimento disciplinare avviato a seguito di un'ispezione dei NAS del 23.3.1993, l'Ordine, con propria formale decisione del 22.9.1994, ha provveduto ad annullare gli atti del procedimento stesso, avviando un nuovo procedimento che si è concluso con la sanzione contro cui è stato avanzato il ricorso in esame. *(decisione n. 139 del 18.10.2000)*

Prescrizione

145. La sospensione del procedimento disciplinare, disposta allorché sia iniziata l'azione penale e la cognizione del reato influisca sulla decisione, interrompe il decorso del termine della prescrizione quinquennale previsto dall'art. 51 del D.P.R. 221/1950. Tale articolo va interpretato

nel senso che la prescrizione dell'azione disciplinare si verifica quando nessun atto del procedimento è stato compiuto dall'organo disciplinare nell'arco di tempo indicato dalla citata disposizione. (*decisione n. 29 del 21.2.2000*)

146. E' infondata la deduzione dell'intervenuta prescrizione quinquennale, avanzata dal ricorrente, considerato che l'illecito è stato contestato al ricorrente nel 1991 e che il procedimento disciplinare è stato avviato sin dal 19.10.1993, a seguito del provvedimento del G.I.P. presso il Tribunale che aveva, per il medesimo fatto, emesso a carico dell'incolpato la misura interdittiva cautelare della sospensione dall'esercizio della professione per mesi due, provvedendosi conseguentemente anche da parte dell'Ordine alla sospensione dall'esercizio professionale dal 2 ottobre al 1 dicembre 1993.

Correttamente l'Ordine sospendeva il procedimento disciplinare, in attesa della definizione del procedimento penale.

A seguito della intervenuta condanna da parte del Tribunale l'Ordine acquisiva copia della sentenza e riapreva il procedimento disciplinare, concludendolo il 16.12.1997.

Al riguardo, si richiama la sentenza n. 4909/97 della Suprema Corte di Cassazione - Sezioni Unite Civili del 6 marzo 1994, che ha investito, confermandola, la decisione n. 150/1995 della Commissione Centrale. Secondo recenti pronunzie del Supremo Collegio, a norma dell'art. 51 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, la previsione di un termine quinquennale di prescrizione, delimita nel tempo l'inizio dell'azione disciplinare e, contestualmente, vale anche ad assicurare il rispetto dell'esigenza che il tempo dell'applicazione della sanzione non sia protratto in modo indefinito, perché il procedimento amministrativo di applicazione della sanzione è da ritenere soggetto non già alla regola dell'effetto interruttivo permanente della prescrizione, sancito dall'art. 2945 comma 2, cod. civ., bensì a quella dell'interruzione ad effetto istantaneo prevista dall'art. 2943 cod. civ. (Cass. Sez. Un., 22 maggio 1995, n. 5603).

Come è noto, l'interruzione della prescrizione ha effetto di annullare il periodo prescrizionale già iniziato: cessata la causa interruttiva, inizia un nuovo periodo di prescrizione senza che possa tenersi conto del tempo trascorso prima dell'interruzione. Peraltro, mentre le cause interruttive di carattere permanente creano una soluzione di continuità, una frattura temporale tra il momento in cui la prescrizione si arresta e quello in cui essa riprende *ex novo* il suo corso, le cause interruttive a carattere istantaneo comportano l'annullamento del periodo anteriore ed il contestuale inizio di un nuovo periodo di prescrizione. Alla luce di tali principi, pertanto, il procedimento disciplinare nei confronti del ricorrente non può ritenersi prescritto, in quanto tra i singoli atti interruttivi dianzi indicati non è mai decorso il termine quinquennale di cui all'art. 51 del D.P.R. n. 221/1950. (*decisione n. 139 del 18.10.2000*)

147. E' fondato il motivo di ricorso di prescrizione dell'azione disciplinare, in quanto la violazione dell'art. 89 del codice deontologico vigente contestata al ricorrente per la proposta avanzata al circolo dipendenti CA.RI.GE di prestazioni odontoiatriche scontate, risale al 18.1.1990, data accettata come pacifica dall'organo disciplinare, come si può ricavare da più di un riferimento alla stessa contenuto nella decisione sanzionatoria.

Il procedimento disciplinare, per l'addebito sopra contestato, è stato avviato dall'Ordine con raccomandata del 9.11.1996, allorchè era già decorso il quinquennio previsto dall'art. 51 del DPR 221/1950. (*decisione n. 158 del 18.10.2000*)

Contestazione degli addebiti

148. In ordine all'asserita insussistenza di correlazione tra addebito e contenuto della decisione, non esiste alcun contrasto tra l'addebito contestato (per non aver vigilato e impedito in qualità di direttore sanitario che fosse posta in essere pubblicità a mezzo stampa) e la motivazione della

delibera che, facendo riferimento agli artt. 4 e 5 della legge 175/1992, individua correttamente la natura dell'infrazione disciplinare, consistente nella realizzazione di una forma di pubblicità non consentita riguardante un ambulatorio odontoiatrico, al quale è preposto un direttore sanitario che per tale sua qualità è chiamato a risponderne. *(decisione n. 3 del 21.2.2000)*

149. Non può considerarsi circostanziata menzione dell'addebito il generico riferimento ad una certificazione rilasciata dal sanitario incolpato, di cui ci si limita ad indicare la data di rilascio (23/10/1997), già formulando nel contempo un giudizio sulla stessa certificazione che avrebbe dato luogo, secondo l'Ordine precedente, ad un comportamento disdicevole del decoro e della dignità professionale. Secondo l'orientamento dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato l'atto di contestazione di addebito deve contenere l'integrale, esauriente e compiuta indicazione dei fatti nei quali devono essere riconosciuti gli estremi di una ben definita infrazione disciplinare. *(decisione n. 43 del 21.2.2000)*

150. E' infondata la dedotta genericità degli addebiti per mancata precisazione del tempo e luogo in cui i fatti contestati si sarebbero verificati e della riconducibilità dei fatti al ricorrente, considerato che, secondo il costante orientamento giurisprudenziale del Consiglio di Stato, la genericità degli addebiti non costituisce motivo di illegittimità del procedimento allorquando gli stessi vengano precisati nel corso del procedimento medesimo, o non vi sia stata lesione del diritto di difesa dell'incolpato, avendo questi potuto svolgere diffusamente le sue difese. *(decisioni n. 3 del 21.2.2000, n. 95 del 5.7.2000)*

151. La Commissione Centrale ha più volte affermato il principio che la genericità della contestazione non rende nullo il provvedimento allorquando l'inquisito abbia comunque compiutamente svolto la propria difesa. Nel caso in esame risulta che l'interessato è stato messo in condizione di esporre le ragioni a sua discolpa, in quanto la nota con la quale è stato notificato l'addebito contestato conteneva anche la precisazione che il sanitario aveva il diritto di prendere visione degli atti e di controdedurre. *(decisione n. 104 del 5.7.2000)*

152. È infondato il motivo di gravame di genericità della contestazione degli addebiti, risultando dagli atti del procedimento che già in sede di audizione preliminare il sanitario era stato informato che l'Ordine stava procedendo nei suoi confronti per un'attività pubblicitaria svolta attraverso quotidiani ed emittenti televisive. *(decisione n. 106 del 5.7.2000)*

153. Il motivo di gravame di mancata circostanziata contestazione degli addebiti è infondato, in quanto, in occasione del colloquio preliminare previsto dal 1° comma dell'art. 39 del DPR 221/1950, il sanitario incolpato ha potuto avere piena certezza dei fatti addebitatigli che, peraltro, erano già stati indicati nella lettera di convocazione per l'audizione. *(decisione n. 185 del 27.11.2000)*

Diritto di difesa

154. E' infondato il motivo di gravame di violazione del diritto di difesa qualora non risulti dagli atti che sia stata preclusa al sanitario nelle diverse fasi del procedimento disciplinare l'assistenza da parte di un legale di fiducia. E' infatti pacifico e costante orientamento della Commissione Centrale, - sulla scorta peraltro della decisione n. 3195 del 4 luglio 1989 adottata dalla Cassazione Civile Sezioni unite, - dichiarare la nullità del procedimento disciplinare laddove non sia stato garantito al sanitario sottoposto a procedimento disciplinare la piena e completa assistenza di un legale di fiducia, semprechè venga avanzata istanza al riguardo. *(decisione n. 9 del 21.2.2000)*

155. E' fondato il motivo di gravame relativo al mancato rispetto del preavviso di almeno venti giorni, di cui all'art. 39 - 2° comma - lettera b) del D.P.R. 221/1950, in violazione del diritto di difesa del sanitario incolpato, risultando nella fattispecie da una dichiarazione rilasciata dalla competente Agenzia dell'Ente Poste Italiane che la raccomandata dell'Ordine contenente la notifica della seduta fissata per il 5° ottobre 1998 per il giudizio disciplinare, è stata spedita il 15 settembre 1998 e consegnata il successivo 16/9 non rispettando, pertanto, il termine minimo di venti giorni. *(decisione n. 32 del 21.2.2000)*

156. E' fondato il motivo di gravame di violazione del diritto di difesa ove risulti dagli atti del procedimento che nel corso della seduta disciplinare è stato precluso al legale difensore dell'incolpato qualsivoglia intervento, tantopiù che nelle controdeduzioni dell'Ordine si sostiene che l'opera del difensore si attuerebbe esclusivamente nel predisporre per il sanitario assistito scritti difensivi, nell'impartirgli consigli ed in altre modalità che comunque non comportino la discussione orale innanzi al competente organo disciplinare.

Come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione Civile (Sezioni Unite – N. 3195/1989), il diritto di difesa dell'incolpato, deve essere assicurato anche nella fase amministrativa davanti alla competente Commissione Ordinistica, implicando non soltanto la facoltà di comparire ed essere ascoltato personalmente, ma anche quella di farsi assistere pienamente da un difensore od esperto di fiducia, sempre che venga avanzata istanza al riguardo. *(decisione n. 36 del 21.2.2000)*

157. E' fondato, per violazione del diritto di difesa, il motivo di gravame relativo al diniego da parte dell'Ordine di rinvio della seduta disciplinare, formalmente richiesta dal sanitario incolpato per motivi di salute, supportata da certificazione medica. *(decisione n. 51 del 21.2.2000)*

158. La legittimità dell'atto di contestazione degli addebiti va valutata in relazione alla possibilità dell'incolpato di esercitare il diritto di difesa. Le norme sulla circostanziata menzione degli addebiti sono state dettate dal legislatore per consentire all'inquisito di svolgere la propria difesa. Tuttavia, il provvedimento disciplinare non è inficiato da illegittimità ove risulti che, malgrado eventuali censure di genericità dell'atto di contestazione degli addebiti, il sanitario incolpato sia stato in grado, nel corso del procedimento, di svolgere adeguatamente la sua difesa. Nel caso in esame la ricorrente già in sede di audizione preliminare ha avuto piena conoscenza dei fatti ed ha potuto quindi durante la celebrazione del procedimento addurre le sue ragioni a discolpa. *(decisioni nn. 87 e 98 del 5.7.2000)*

159. È infondato il motivo di gravame con cui il ricorrente sostiene che il provvedimento impugnato sarebbe illegittimo in quanto avendo chiesto e non ottenuto di essere sentito prima della discussione orale non si era presentato all'udienza e non aveva potuto esercitare il suo diritto di difesa. La nota con la quale è stata comunicata all'interessato la data della seduta, chiaramente indicava che in caso il sanitario non si fosse presentato si sarebbe ugualmente proceduto. *(decisione n.105 del 5.7.2000)*

160. È infondato il motivo di gravame con cui il ricorrente sostiene la nullità del provvedimento, in quanto la comunicazione relativa alla data del giudizio sarebbe pervenuta all'interessato 19 giorni prima della seduta e quindi il sanitario avrebbe avuto meno dei 20 giorni previsti dall'art. 39 del D.P.R. 5 aprile 1950 n. 221, per prendere visione degli atti.

Risulta infatti, dagli atti del procedimento, che, rispetto alla data del 22 marzo 1994 fissata per la discussione orale, la raccomandata di avviso è stata inoltrata il 28 febbraio dello stesso anno. In ogni caso l'interessato, se avesse ritenuto non congruo il periodo a sua disposizione per l'esame degli atti e per produrre le controdeduzioni, avrebbe potuto, ai sensi dell'ultimo comma del citato articolo 19, chiedere, e non lo ha fatto, una proroga del termine. *(decisione n.105 del 5.7.2000)*

Seduta disciplinare.

161. Assume carattere preliminare ed assorbente il motivo di gravame relativo alla violazione, da parte dell'organo disciplinare, del disposto dell'ultimo comma dell'art. 45 del D.P.R 221/1950. Agli atti del procedimento vi è, infatti, la convocazione dell'incolpato per la seduta dell'organo disciplinare che si è svolta alla presenza della sanitaria, che ha consegnato, nello stesso giorno, una nota di controdeduzioni.

La decisione sanzionatoria, però, è stata adottata in una successiva e diversa seduta, realizzandosi pertanto in questo modo da parte dell'Organo disciplinare una scissione della fase di adozione della decisione in momenti successivi, in contrasto con il preciso dettato dell'ultimo comma del citato art. 41 che ne fa tassativo divieto, senza che sia stata data alcuna giustificazione di quanto avvenuto. *(decisione n. 130 del 18.10.2000)*

162. La Commissione Centrale ritiene corretto l'operato dell'organo disciplinare che, non potendo concludere il procedimento nella seduta del 9.6.1997, ha proceduto ad un'ulteriore e definitiva seduta il 16.12.1997, riconvocando nei termini dovuti il sanitario incolpato, assistito dai suoi legali, curando che l'organo disciplinare stesso avesse la medesima composizione della seduta precedente. Sono state pertanto rispettate nel procedimento disciplinare *de quo* tutte le regole correlate al rispetto delle fondamentali garanzie richieste nell'esercizio di un potere sanzionatorio. *(decisione n. 141 del 18.10.2000)*

163. È legittimo il giudizio disciplinare svolto in contumacia dell'incolpato, che non abbia giustificato l'impossibilità a comparire o che non abbia motivatamente richiesto un rinvio della seduta fissata per il giudizio, tenuto anche conto che la convocazione dell'incolpato, effettuata con lettera raccomandata con a.r., precisava che si sarebbe proceduto al giudizio anche in assenza dello stesso. Inoltre, nel ricorso in esame non viene formulato alcun specifico rilievo quanto all'eventuale inadempimento, da parte dell'Ordine, dei termini e delle modalità di convocazione di cui all'art.39 del DPR n. 221/1950. *(decisione n. 177 del 27.11.2000)*

164. L'onere di avvisare i difensori del sanitario incolpato della data di svolgimento della seduta disciplinare non compete all'organo disciplinare, ma al sanitario stesso, il quale ha, tra l'altro, la facoltà di richiedere la proroga di cui al comma 2, lettera *b*), dell'art.39 D.P.R. n. 221/1950. *(decisione n. 220 del 27.11.2000)*

Prove: assunzione e valutazione

165. E' infondato il motivo di gravame con cui si deduce il sommario accertamento dei fatti contestati e la violazione del principio del contraddittorio, qualora risulti dalla motivazione del provvedimento che lo stesso è stato preceduto da un formale accertamento degli elementi di prova (audizione della paziente e di due ex-dipendenti del ricorrente), che l'organo di disciplina ha ritenuto come tali idonei a suffragare il convincimento di colpevolezza. *(decisione n. 11 del 21.2.2000)*

166. Quando l'azione disciplinare si basa su una visita ispettiva condotta da funzionari che rivestono la qualità di pubblici ufficiali, la realtà dei fatti accertati in tale sede si intende provata, ancorché di tali fatti si possano dare interpretazioni divergenti; pertanto correttamente l'Ordine ha tenuto conto del verbale predisposto dall'Ufficio di medicina legale della competente Unità sanitaria locale. *(decisione n. 37 del 21.2.2000)*

167. Non appaiono attendibili né suffragate da alcun dato di fatto le difese del ricorrente che le ragazze denuncianti, vittime di molestie, possano aver reso la loro versione dell'accaduto, riferita dettagliatamente anche davanti al P.M. in sede di procedimento penale, sulla base di una reciproca suggestione o in conseguenza degli spazi ristretti in cui si svolgevano le visite. Nella deliberazione impugnata l'Ordine ha correttamente preso in esame i fatti accertati, le testimonianze rese e le giustificazioni addotte dal ricorrente, dando conto dell'iter logico che ha portato sulla base di tutti questi elementi alla irrogazione della sanzione. *(decisione n. 42 del 21.2.2000)*

168. Nell'accertamento del fatto illecito commesso da una veterinaria, le affermazioni della ricorrente, peraltro non comprovate da professionisti competenti in materia - tali non potendosi ritenere né un cliente presente in studio, né la proprietaria dell'animale -, non possono prevalere sui referti di professionisti che hanno successivamente esaminato l'animale, ed in particolare il referto dell'autopsia eseguita presso l'Istituto di anatomia patologica dell'Università, documento questo che fa fede fino a prova contraria. *(decisione n. 54 del 10.4.2000)*

169. Correttamente l'Ordine ha provveduto, nell'ambito dei propri compiti istituzionali di vigilanza, a commissionare ad un'agenzia investigativa, sicuramente munita delle dovute autorizzazioni all'esercizio della propria attività, l'incarico di accedere nelle farmacie di cui sono titolari farmacisti propri iscritti, al fine di verificare ed accertare il rispetto da parte degli stessi delle regole professionali prescritte dalla legge e dal Codice deontologico. Sulla base del rapporto informativo redatto in nome e per conto dell'agenzia investigativa incaricata, in cui si descrivevano, in termini precisi e circostanziati, violazioni delle regole professionali in capo al ricorrente, l'Ordine doveva procedere ad avviare, come in effetto è avvenuto, l'azione disciplinare. *(decisioni nn. 58 e 59 del 10.4.2000, 117, 118, 119 del 18.10.2000)*

170. È infondato il motivo di gravame con cui il ricorrente sostiene che la Commissione di disciplina non ha approfondito gli aspetti relativi alla sua consapevolezza circa l'attività di esercizio abusivo della professione odontoiatrica posta in essere presso lo studio odontotecnico, qualora, come posto in evidenza nella delibera impugnata, due sono gli elementi che inducono a ritenere fondata la contestazione di addebiti mossi al sanitario: le risultanze degli accertamenti svolte dai NAS che hanno individuato i pazienti curati dagli odontotecnici e la circostanza della presenza nello schedario del ricorrente dei nominativi di questi pazienti. Appare infatti improbabile, e da ciò il raggiunto convincimento di colpevolezza, che il ricorrente mantenesse a sua insaputa nel proprio schedario pazienti che le indagini del P.G. hanno accertato non essere da lui curati, tanto più che solo dopo l'audizione il sanitario si è preoccupato di reperire una odontoiatra che fosse presente nello studio nei giorni di sua assenza. Appare inoltre del tutto irrilevante la circostanza che i pazienti interrogati dai NAS non abbiano dichiarato che il ricorrente era a conoscenza dell'esercizio abusivo della professione da parte degli odontotecnici. *(decisione n.65 del 10.4.2000)*

171. Stante l'incontrovertibile natura pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale, laddove l'azione disciplinare tragga origine da una visita ispettiva condotta dalla stessa, la realtà dei fatti accertati in quella sede si intende provata, ancorché di tali fatti si possano dare interpretazioni divergenti. *(decisione n. 115 del 18.10.2000)*

172. È infondato il motivo di ricorso con cui il ricorrente deduce che i testimoni a suo carico sono stati ascoltati in assenza di contraddittorio solo dal Presidente dell'Ordine, essendo pacifico orientamento della Commissione Centrale ritenere, stante l'assenza di una specifica normativa al riguardo, che i testimoni non debbano essere sentiti sotto il vincolo del giuramento e che non debbano essere messi a confronto con l'incolpato. Il diritto di difesa è stato garantito in ogni fase del procedimento disciplinare in quanto, sia il verbale dell'audizione preliminare con il Presidente

dell'Ordine sia tutti gli altri atti acquisiti nel corso del procedimento, sono stati portati a conoscenza del sanitario incolpato. *(decisione n. 141 del 18.10.2000)*

173. L'organo disciplinare ha rispettato in toto la normativa prevista in materia di sanzioni disciplinari e del relativo procedimento dal capo IV del DPR 221/1950: nessun rilievo infatti può essere avanzato nei confronti della mancata audizione dei pazienti quali testi a difesa del ricorrente, avendo l'organo disciplinare ritenuto elemento di colpevolezza la scrittura privata tra il ricorrente ed altra sanitaria, scrittura privata che lo stesso ricorrente ammette come effettivamente sottoscritta, anche se poi sostiene la sostituzione della stessa con un accordo verbale. Nulla pertanto avrebbero potuto aggiungere i testi in merito, essendo estranei alla sottoscrizione di detto accordo illecito. *(decisione n. 161 del 18.10.2000)*

Deposito della decisione

174. È infondato il motivo di ricorso relativo al ritardo da parte della Commissione di disciplina nel depositare la decisione sanzionatoria presso la segreteria dell'Ordine e nella conseguente notifica, in quanto, per quanto criticabile, non viola il disposto dell'art.47 del D.P.R. 221/1950 che non fissa alcun termine per i suddetti adempimenti. *(decisione n. 106 del 5.7.2000)*

PROVVEDIMENTO

Motivazione (difetto)

175. Il provvedimento disciplinare non trova adeguata motivazione nella frase "...la responsabilità del dott.(...) nel violare l'art. 8 della legge 175/92 per i fatti emersi nel corso del procedimento disciplinare è evidente (...)", frase che non consente di cogliere l'iter logico giuridico che ha condotto alla formazione del convincimento dell'organo decidente. *(decisione n.5 del 21.2.2000)*

176. È illegittimo, per difetto dei requisiti di cui all'art. 47 del D.P.R. 221/1950, il provvedimento sanzionatorio del Consiglio direttivo di un Ordine dei Farmacisti che nelle premesse si limita a citare le norme che regolano i procedimenti disciplinari e a dare atto che sono stati visti i documenti agli atti, ed in particolare le denunce presentate al Consiglio da una collega, e che è stato udito l'incolpato, mancando del tutto l'apprezzamento da parte dell'organo di disciplina dei fatti oggetto del procedimento, nonché le dovute valutazioni sulle ragioni addotte dall'inquisito a sua disciolpa. *(decisione n. 84 del 5.7.2000)*

177. È infondato il motivo di ricorso relativo al preteso difetto di motivazione della decisione qualora l'organo di disciplina, come è dato rilevare dalla delibera impugnata, a fronte della tesi difensiva dell'inquisito, fondata soprattutto sull'ignoranza della legge sulla pubblicità sanitaria, ha correttamente ritenuto che tale motivo non sia sufficiente ad esonerare il sanitario dalla sua responsabilità, tenuto conto anche che il testo della legge al momento della sua pubblicazione fu inviato dall'Ordine a tutti i propri iscritti. *(decisione n. 99 del 5.7.2000)*

178. È infondato il motivo di ricorso relativo al preteso difetto di motivazione della decisione, in quanto l'organo disciplinare nell'irrogare la sanzione ha rispettato i dettati di cui all'art. 47 del DPR 221/1950, contenendo la decisione, oltre la data di adozione, una minuziosa descrizione dei fatti

addebitati, ampiamente provati, trattandosi nella fattispecie di un'intervista e di articoli riportati su un quotidiano di vasta diffusione, cui consegue un'essenziale motivazione. Trattandosi di informazione al pubblico, di cui al capo XII del codice deontologico vigente (5 luglio 1989), la condotta del sanitario incolpato è stata senza ombra di dubbio in aperta violazione di detta normativa. *(decisione n. 110 del 5.7.2000)*

179. È infondato il motivo di ricorso con cui la ricorrente deduce la nullità della decisione per assoluta carenza dell'esposizione dei motivi, ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, in quanto la decisione sanzionatoria, sia pure in termini succinti, contiene l'esposizione dei motivi ("un continuato sistema di infrazioni della L.175/1992") su cui si è basata la decisione stessa. *(decisione n.131 del 18.10.2000)*

180. Debbono considerarsi infondati i motivi di ricorso che non portano elementi idonei a confutare i circostanziati addebiti contestati al sanitario incolpato da parte dell'organo disciplinare, atteso che la decisione sanzionatoria, in puntuale applicazione dell'art. 47 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, contiene tutti gli elementi prescritti dal dianzi richiamato articolo.

Considerato che la decisione impugnata è limitata all'irrogazione della censura, si osserva che l'Ordine professionale, dopo aver proceduto in via preliminare all'accertamento degli elementi di prova, ha adeguatamente indicato nella motivazione come detti elementi siano stati ritenuti idonei a suffragare il convincimento di colpevolezza, consentendo così di ricostruire l'iter logico-giuridico che ha condotto l'organo disciplinare ad adottare la sanzione della censura. *(decisione n.143 del 18.10.2000)*

181. E' insufficiente la motivazione del provvedimento impugnato qualora l'Organo disciplinare si limiti a richiamare a carico del sanitario incolpato il dettato testuale degli articoli del codice deontologico, esprimendo apodittici giudizi di colpevolezza. Non si ravvisa nelle decisioni sanzionatorie che si sia proceduto ad un preventivo formale accertamento degli elementi di prova che l'organo disciplinare riteneva idonei a suffragare il convincimento di colpevolezza, accertamento che deve essere indicato in motivazione affinché sia possibile ricostruire l'iter logico-giuridico che ha condotto l'organo ad adottare la decisione stessa. Inoltre le richiamate disposizioni del codice deontologico sono state del tutto innovate dal capo XI - artt. 53, 54 e 55, del codice deontologico del 3 ottobre 1998 e deve allo stato applicarsi anche per le norme del codice deontologico il principio della normativa più favorevole nei confronti del medico incolpato. *(decisioni nn. 155 del 18.10.2000, 205 del 27.11.2000)*

Motivazione (contraddittorietà)

182. Non risulta veritiero quanto affermato dal ricorrente che la decisione sanzionatoria lo ha ritenuto non colpevole dell'addebito contestato e gli ha comunque irrogato una sanzione disciplinare, essendosi invece limitata a riconoscere che, esistendo margini di incertezza sull'attribuzione in esclusiva alla professione medica dell'esercizio dell'agopuntura e dell'ipnosi, era corretto limitare la sanzione al minimo, come in effetti è avvenuto con l'irrogazione della censura.

La decisione ha richiamato una sentenza della Suprema Corte di Cassazione che riconduce l'esercizio dell'agopuntura alla professione medica, come affermato in un conforme parere del Consiglio Superiore di Sanità del 12.12.1975. Resta comunque assodato che l'art. 1 della L.175/1992 consente al medico di utilizzare l'espressione riferita alla particolare disciplina che esercita, utilizzando esclusivamente la denominazione ufficiale della specialità.

Non sussistendo allo stato la specialità dell'agopuntura, il sanitario avrebbe dovuto comprovare lo svolgimento di un'attività professionale in detta disciplina per un periodo almeno

pari alla durata legale dei corsi di specializzazione presso strutture sanitarie o istituzioni sanitarie autorizzate e vigilate.

La motivazione è formulata in termini essenziali ma tuttavia sufficienti per comprendere l'iter logico giuridico che ha condotto l'organo disciplinare a raggiungere il convincimento di colpevolezza del sanitario, tenuto anche conto che detto organo si è limitato ad infliggere la sanzione della censura. *(decisione n.222 del 27.11.2000)*

Notifica del provvedimento

183. È infondato il motivo di ricorso con cui il ricorrente deduce che la delibera dell'Ordine a lui notificata è priva di qualsiasi firma, poiché il provvedimento sanzionatorio a lui notificato è uno stralcio in copia conforme del documento originale, in cui sono debitamente riportate le sottoscrizioni dei consiglieri che hanno concorso all'adozione della decisione impugnata. *(decisione n. 124 del 18.10.2000)*

184. Non può essere accolto il dedotto motivo concernente il diritto del sanitario sanzionato ad avere la copia integrale del provvedimento che lo riguardava, completa dell'indicazione dei membri dell'organo disciplinare che lo hanno deliberato, il tutto con l'attestazione di copia conforme all'originale sottoscritta dal Segretario. Infatti, l'art. 47 del DPR n. 221/1950 demanda alla segreteria dell'Ordine il compito di notificare all'interessato la decisione adottata dall'organo disciplinare, ma il fatto che tale adempimento sia stato assolto, come nella fattispecie, dal Presidente dell'Ordine con dettagliata nota non è motivo di invalidità della notificazione, né ancor più del provvedimento sanzionatorio, quando sia stata raggiunta la finalità della legge, e cioè la comunicazione del provvedimento all'interessato. *(decisioni n. 150 del 18.10.2000)*

185. È pacifico e costante orientamento della Commissione Centrale che non sussiste nullità della decisione per mancata indicazione dei partecipanti alla seduta disciplinare e per mancanza della sottoscrizione da parte degli stessi, quando tale vizio sia dedotto, com'è nella fattispecie in esame, in relazione alla copia notificata al ricorrente, anziché all'originale dell'atto depositato in Segreteria.

Al ricorrente è stata notificata, con lettera raccomandata, la decisione sanzionatoria, in copia conforme all'originale, e gli è stata altresì data notizia dell'avvenuto deposito dell'originale della stessa presso gli uffici di Segreteria dell'Ordine, nel pieno rispetto di quanto previsto al riguardo dagli artt. 47 e 79 del DPR 221/1950. *(decisione n. 220 del 27.11.2000)*

186. La mancata comunicazione al Ministero della Sanità dell'esito del procedimento, effettuata invece al prefetto, non comporta, come affermato nella sentenza di rinvio della Corte di Cassazione una nullità processuale, bensì concretizza un vizio di legittimità che può essere fatto valere soltanto dal soggetto nel cui interesse è posta la norma violata.

Ciò nella fattispecie non è accaduto, in quanto il soggetto interessato (il Ministero della Sanità), che ha ricevuto in seguito comunicazione dell'esito del procedimento disciplinare, non ha formulato alcuna doglianza in ordine alla mancata notizia dell'avvio del procedimento, non avendo nemmeno partecipato alla fase giurisdizionale. *(decisione n. 220 del 27.11.2000)*

SANZIONI

Esclusione delle sanzioni ex lege

187. In base ad autorevole giurisprudenza, le sanzioni destitutive, sia nel campo del pubblico impiego che in quello delle professioni inquadrato in ordini o collegi professionali, non possono essere disposte in modo automatico né dalla legge (sentenze della Corte Costituzionale n. 40/1990, n. 158/1990 e n. 2/1999) né dall'Ordine, ma debbono essere irrogate a seguito di un procedimento disciplinare che consenta di adeguare la sanzione al caso concreto secondo il principio di proporzionalità. (*decisione n. 12 del 21.2.2000*)

Individuazione delle sanzioni

188. le sanzioni disciplinari sono tassativamente previste dall'art. 40 del D.P.R. 5 aprile 1950 n.221, che, al n. 3, stabilisce che la sospensione dall'esercizio della professione può essere disposta per la durata da uno a sei mesi. Non è quindi contemplata una sospensione di soli quindici giorni. (*decisione n. 85 del 5.7.2000*)

189. È infondata la questione, sollevata dal ricorrente, di legittimità costituzionale della legge n. 175/1992, nella parte in cui non è prevista la graduazione delle sanzioni.

Secondo la costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, infatti, con il provvedimento disciplinare - a differenza di quello penale - si puniscono fatti e comportamenti non specificamente previsti da singole norme, ma ricompresi in ipotesi di carattere generale.

Le mancanze disciplinari possono assumere in concreto le più varie configurazioni e, perciò, non possono considerarsi esaurite in eventuali elenchi contenuti in regolamenti. Di conseguenza, non è possibile prevedere in astratto una graduazione della sanzione in relazione al tipo di infrazione. A tale riguardo, quindi, assume fondamentale rilevanza la motivazione del provvedimento disciplinare, che deve fornire anche le ragioni che inducono l'organo di disciplina a stabilire, nell'ambito del minimo e del massimo edittale, l'entità della sanzione ritenuta equa rispetto all'addebito per il quale l'inquisito è riconosciuto colpevole.

Non va trascurato, infine, di considerare che tutte le norme in tema di sanzioni disciplinari, quali il T.U. 10 gennaio 1957, n. 3 e lo stesso D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, si limitano a stabilire il minimo ed il massimo delle sanzioni applicabili. (*decisione n. 165 del 18.10.2000*)

190. È infondato il motivo di gravame con cui il ricorrente sostiene che il provvedimento impugnato non ha fondamento normativo perché la sanzione comminata (sospensione dall'esercizio della professione) preclude l'esercizio dell'attività di medico chirurgo mentre i due addebiti ineriscono l'esercizio dell'attività di odontoiatria e non v'è, dunque, alcun nesso tra la professione cui le infrazioni si riconnettono e la professione in ordine alla quale si verifica l'effetto preclusivo sanzionatorio. E' infatti evidente che l'Ordine, per reprimere l'esercizio senza legittimo titolo dell'attività di odontoiatra da parte del ricorrente, non disponeva di altri strumenti sanzionatori che quelli connessi all'albo dei medici chirurghi, il solo albo a cui il ricorrente stesso è iscritto.

Diversamente argomentando, un sanitario iscritto ad un albo potrebbe commettere impunemente qualsiasi illecito connesso ad altra professione, senza per ciò incorrere in alcuna sanzione. (*decisione n. 166 del 18.10.2000*)

191. In relazione alla richiesta avanzata dal ricorrente, intesa a chiarire se la sospensione irrogata concerne la professione di odontoiatra o quella di medico chirurgo, stante la condizione, ai sensi degli artt. 4 e 5 della L. 409/1985, di avere titolo all'esercizio di entrambe le professioni, va statuito

che il provvedimento sanzionatorio, essendo stato inflitto dalla Commissione per l'albo degli odontoiatri di cui all'art. 6 della citata legge, concerne l'attività professionale del ricorrente nel campo dell'odontoiatria. (*decisione n. 178 del 27.11.2000*)

Computo del periodo di sospensione già scontato a diverso titolo

192. L'ammissione di colpevolezza e l'errore indotto da terzi non possono essere invocati quali cause di esclusione della responsabilità disciplinare, né tanto meno può essere computata ai fini della riduzione della sanzione la pena scontata ad altro titolo ed irrogata da altra autorità (nella specie sospensione dalla Convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale). (*decisione n.27 del 21.2.2000*)

193. Fermo restando il principio della separatezza del giudizio penale rispetto a quello disciplinare, il periodo di sospensione cautelare, già scontato dall'interessato, va computato in diminuzione della pena inflitta a titolo di sospensione dall'esercizio della professione, in conformità del principio - codificato peraltro nell'art. 96, comma primo, del Testo unico degli impiegati civili dello Stato - per cui, qualora a seguito del procedimento disciplinare venga inflitta all'inquisito la sospensione dall'esercizio della professione il periodo di sospensione cautelare deve essere computato nella sanzione (*decisione n. 42 del 21.2.2000*)

III - ELEZIONI ALLE CARICHE DIRETTIVE

SEGGIO ELETTORALE

Assemblea deserta

194. Si deve ritenere pienamente legittima la dichiarazione di assemblea deserta relativamente alla prima convocazione fissata con regolare avviso raccomandata.

Non essendosi potuto costituire il seggio, per la mancata presenza di iscritti, che ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 221/1950 concorrono a costituire il seggio stesso come si evince dal verbale della seduta, ne è legittimamente derivata la dichiarazione di assemblea deserta: si deve infatti ritenere congruo e sufficiente il lasso di tempo di attesa di un'ora e un quarto dall'apertura ufficiale al fine di poter costituire il seggio nella composizione di legge, di cui al dianzi citato art. 15. *(decisione n.80 del 5.7.2000)*

Composizione del seggio

195. È palese la violazione del preciso disposto dell'art. 15 del DPR 5 aprile 1950 n. 221, qualora risulti da annotazioni al verbale l'anomala partecipazione al seggio elettorale di soggetti estranei alle figure del Presidente, dei due scrutatori e del segretario, qualificati come "candidati interessati che seguono le operazioni di scrutinio". L'irregolare costituzione del seggio elettorale non può essere considerata una mera irregolarità tale da non determinare l'invalidità delle operazioni elettorali. Infatti la Commissione Centrale ha già avuto modo di rilevare in analoghe circostanze, che tale invalidità in quanto attinente alla legittima costituzione del seggio, non può considerarsi sanata per il fatto che l'irregolarità stessa non ha in concreto falsato i risultati delle elezioni. *(decisione n. 83 del 5.7.2000)*

196. Pur prescrivendo il 2° comma dell'art. 15 del D.P.R. 221/1950 che il più anziano ed il più giovane dei presenti all'Assemblea concorrano a costituire il seggio, tale norma è ovviamente applicabile in relazione alla loro personale disponibilità ad assumere tale ruolo; è pertanto infondato il motivo di gravame su tale punto qualora non risulti dal verbale delle operazioni di voto che sia stato precluso ai presenti, aventi titolo in ordine alla loro età, il diritto a costituire il seggio elettorale. *(decisione n. 91 del 5.7.2000)*

Mutamento della composizione del seggio nel corso dello svolgimento delle operazioni elettorali

197. Nel silenzio del regolamento sul punto della immutabilità dell'ufficio elettorale, non può ritenersi motivo di invalidità delle operazioni la circostanza che la composizione del seggio non sia rimasta inalterata per tutta la durata delle operazioni stesse.

Da ciò ne consegue anche che, nel silenzio della norma regolamentare, la mancata indicazione delle modalità di avvicendamento dei componenti del seggio non costituisce motivo di illegittimità, dovendo ritenersi sufficiente la regola generale di cui all'art. 15 del D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221, da applicarsi di volta in volta. *(decisione n. 81 del 5.7.2000)*

SVOLGIMENTO OPERAZIONI ELETTORALI

Identificazione degli elettori

198. l'identificazione dell'elettore, a norma dell'art. 17 del D.P.R. 221/1950, può avvenire sia attraverso l'esibizione di un idoneo documento d'identità personale, ma anche per conoscenza diretta dell'elettore da parte di un componente del seggio elettorale. *(decisione n. 91 del 5.7.2000)*

Validità delle schede elettorali

199. Nei ricorsi in materia elettorale, pur emergendo chiaramente quanto sostenuto dai ricorrenti che, contrariamente a quanto prescritto dall'art. 16 del D.P.R. n. 221/1950, dal raffronto tra il numero delle preferenze espresse e le schede scrutinate ci sono schede contenenti un numero di nominativi inferiore a quello degli eleggibili, il motivo di gravame non può essere accolto, essendo fondata la controdeduzione dell'Ordine relativa all'impossibilità di contestare la validità delle singole schede successivamente allo scrutinio. Tale tesi è sostenuta dalla interpretazione letterale dell'art. 19 del DPR N 221/1950, secondo cui vanno conservate solo le schede nulle e quelle contestate; ciò sta a significare che la contestazione deve avvenire in occasione dello scrutinio, altrimenti legittimamente si procede alla distruzione delle schede avverso le quali non è stata mossa alcuna censura. *(decisione n. 55 del 10.4.2000)*

200. Assume rilievo il motivo di gravame connesso con il reperimento di quattro schede di colore bianco relative alla votazione del Consiglio direttivo, chiuse e contenute nelle buste verdi relative alla votazione del Collegio dei revisori dei conti, in quanto tale circostanza trova esplicito riscontro e conferma nel verbale relativo al terzo giorno di svolgimento delle operazioni elettorali e rappresenta un'avvenuta grave violazione delle regole prescritte per lo scrutinio.

Le schede erroneamente imbustate (scheda bianca valida per l'elezione del Consiglio direttivo contenuta nella busta verde relativa all'elezione dei revisori dei conti) dovevano essere dichiarate nulle al momento immediato del loro reperimento ed ogni qualvolta fossero state reperite e non dovevano invece essere accantonate al fine del loro successivo computo, come in effetti è avvenuto e come espressamente attestato nel verbale.

Il reperimento poi di altrettante schede verdi valide per l'elezione dei Revisori dei Conti inserite erroneamente nella busta bianca, destinata alle votazioni del Consiglio direttivo e soprattutto contenute nell'urna apposita, come attestato esplicitamente nel verbale, ha necessariamente comportato l'apertura delle stesse buste bianche, apertura preventiva pertanto allo specifico e successivo scrutinio.

Il fatto che i componenti il seggio siano stati consenzienti a questa operazione, e che lo siano stati anche i medici presenti nell'aula, non sana l'illegittimità di tale operato, con particolare riguardo alla effettuazione dell'operazione di scrutinio preventiva e informale, cui non è potuta seguire l'immediata proclamazione del risultato, come tassativamente previsto dall'art. 19 - 1° comma del D.P.R. 221/1950, che presuppone ovviamente uno scrutinio dei voti scheda per scheda una volta aperta la relativa busta. *(decisione n.90 del 5.7.2000)*

201. È infondato il motivo di ricorso riguardante l'illegittimo annullamento di schede erroneamente imbustate o erroneamente inserite nell'urna in relazione ai diversi colori delle buste relative all'elezione del Consiglio o del Collegio dei Revisori.

E' costante orientamento della Commissione Centrale ritenere legittimo l'immediato annullamento da parte del seggio delle schede erroneamente inserite nell'apposita busta o nell'apposita urna. (*decisione n. 91 del 5.7.2000*)

202. E' infondato il motivo di ricorso con cui si deduce la non corrispondenza delle schede ritenute valide alle preferenze espresse, considerato il valore di prova del verbale ufficiale delle operazioni di voto, nel quale non si riscontrano nello stesso elementi sufficienti per accertare l'eventuale violazione, da parte dell'ufficio elettorale di cui all'Art.17 del D.P.R. 221/1950, del preciso disposto del 2° comma dell'art. 16 del citato D.P.R. 221/1950.

Appare verosimile, in proposito, quanto sostenuto dai componenti eletti del Consiglio direttivo che l'ufficio elettorale possa aver annullato, peraltro nel limitato numero di otto casi, qualche nominativo contenuto nella scheda laddove la sola indicazione del cognome dell'eleggibile, senza il nome dello stesso, in presenza di cognomi omonimi, non consentisse la necessaria prevista individuazione dell'eleggibile. L'eventuale e possibile immediata contestazione di questo *modus operandi* dell'ufficio elettorale da parte di qualsiasi iscritto-elettore presente alle operazioni di scrutinio avrebbe comportato, in virtù del disposto del 1° comma dell'Art.19 del D.P.R. 221/1950, la conservazione in plico sigillato delle schede stesse, sì da poter allo stato accertare l'effettivo svolgimento dei fatti. Dal verbale delle operazioni di voto non risulta invece l'esistenza di schede contestate, ma solamente l'esistenza di cinque schede nulle che non sono oggetto, nel presente ricorso, di alcun rilievo di sorta. (*decisione n.114 del 5.7.2000*)

Verbali delle operazioni elettorali

203. Non possono essere accolti i motivi di gravame riferiti a circostanze che non trovano riscontro alcuno nei verbali, regolarmente sottoscritti da tutti i componenti il seggio elettorale. Infatti nei ricorsi in materia elettorale i verbali delle assemblee elettorali fanno fede fino a querela di falso e l'esame delle censure rivolte avverso lo svolgimento delle operazioni elettorali va effettuato in relazione a quanto descritto nei verbali acquisiti agli atti. (*decisione n. 90 del 5.7.2000*)

Numero dei votanti

204. E' infondato il motivo di ricorso con cui si sostiene che il numero dei votanti non corrisponde ai voti espressi, sulla base di un elenco alfabetico degli iscritti aventi diritto al voto, nel quale i componenti del seggio annotavano con un timbro l'effettivo esercizio del voto e dal quale risulterebbero 421 votanti; tale elenco non fa parte del verbale ufficiale delle operazioni di voto di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del D.P.R. 221/1950, nel quale appare due volte in modo chiaro e netto il numero 420: alla riga 5 come numero complessivo di farmacisti votanti ed alla riga 12 come somma delle 415 schede valide e delle 5 schede nulle. Il verbale relativo allo svolgimento delle operazioni di voto, essendo atto pubblico, fa piena prova di quanto in esso attestato, compreso pertanto anche il numero dei votanti, fino al momento in cui, nella competente sede, non ne sia accertata la falsità. (*decisione n. 114 del 5.7.2000*)

Votazioni (orario di apertura del seggio)

205. In materia di durata delle operazioni elettorali, è infondato il motivo di gravame con cui si deduce che il seggio elettorale è rimasto aperto soltanto per un'ora e mezza, qualora sia stato rispettato, per ciascun giorno, l'orario di inizio e di chiusura predeterminato nell'avviso di convocazione, a norma dell'art. 14, comma 2, del D.P.R. 221/1950. (*decisione n. 81 del 5.7.2000*)

Segretezza del voto

206. Il mancato uso della matita copiativa nell'apporre sulle schede le preferenze non inficia la legittimità delle operazioni elettorali, tenendo presente che il seggio si è preoccupato di garantire la segretezza del voto, come richiesto espressamente dall'art. 17 del D.P.R. 221/1950, dovendosi predisporre a cura del Presidente tutti i mezzi ritenuti idonei allo svolgimento delle votazioni, come motivatamente dichiarato nel verbale delle operazioni elettorali. (*dec. n. 81 del 5.7.2000*)

Accesso agli atti elettorali.

207. Non appartiene alla competenza della Commissione Centrale giudicare se il Collegio abbia o meno violato il diritto di accesso, di cui alla L. 241/1990, ai documenti delle operazioni elettorali, mentre non sussiste violazione del diritto di difesa spettante ai ricorrenti, in quanto iscritti al Collegio, quando agli stessi è stato concesso di prendere visione dei verbali, sia dell'assemblea deserta nella prima convocazione, che dell'assemblea di seconda convocazione regolarmente svoltasi nei giorni prefissati, sì da poter sviluppare in modo sufficiente le proprie argomentazioni contenute nel ricorso alla Commissione Centrale. (*decisione n.80 del 5.7.2000*)

Categorie ammesse all'elettorato passivo

208. È infondato il motivo di gravame con cui i ricorrenti sostengono che l'Ordine, escludendo dall'elettorato passivo la categoria degli odontoiatri, ha erroneamente interpretato la legge 409/85, ed in ogni caso chiedono che ove prevalga l'interpretazione restrittiva di tale norma venga riconosciuta fondata la questione di legittimità costituzionale di detta legge, per contrasto con gli articoli 3 e 97 della Costituzione, avendo l'Ordine nelle controdeduzioni fatto presente che nessuna esclusione si è verificata sia per quel che riguarda l'elettorato passivo sia per quanto riguarda l'elettorato attivo per l'elezione del collegio dei revisori dei conti. Questa affermazione è documentata dall'avviso di convocazione dell'Assemblea elettorale: infatti nella parte relativa all'elezione del collegio dei revisori dei conti è espressamente previsto che "...sono eleggibili tutti gli iscritti all'albo dei medici chirurghi e all'albo degli odontoiatri ivi compresi i revisori uscenti". (*decisione n. 92 del 5.7.2000*)

IV - IMPUGNAZIONI DAVANTI ALLA COMMISSIONE CENTRALE

GIURISDIZIONE DELLA C.C.E.P.S.

In materia di approvazione del conto consuntivo e del bilancio di previsione

209. E' inammissibile per difetto di giurisdizione il gravame con cui si chiede l'annullamento della delibera del Consiglio nazionale della Federazione dei Collegi TSRM di approvazione del conto consuntivo e del bilancio di previsione. La Commissione Centrale, infatti, ha più volte rilevato che la sua giurisdizione non ha carattere generale nei confronti di tutti i provvedimenti adottati dagli Ordini e Collegi professionali, ma trova i suoi limiti nelle norme contenute negli artt. 5, 15 e 18 del D. Lgs. C.p.S. n. 233/1946, nonché negli artt. 9 e 21 del D.P.R. n. 221/1950. *(decisione n. 2 del 21.2.2000)*

In materia di provvedimenti dell'Ordine

210. E' inammissibile per difetto di giurisdizione, trattandosi di un atto esecutivo di una precedente delibera, il gravame proposto per l'annullamento del provvedimento con cui l'Ordine fissa il periodo di sospensione dall'esercizio della professione di un sanitario, precedentemente irrogata. La Commissione Centrale, infatti, ha più volte rilevato che la sua giurisdizione non ha carattere generale nei confronti di tutti i provvedimenti adottati dagli Ordini e Collegi professionali, ma trova i suoi limiti nelle norme contenute negli artt. 5, 15 e 18 del D. Lgs. C.p.S. n. 233/1946, nonché negli artt. 9 e 21 del D.P.R. n. 221/1950. *(decisione n. 18 del 21.2.2000)*

211. La giurisdizione della Commissione Centrale non ha carattere generale nei confronti di tutti i provvedimenti adottati dagli Ordini e Collegi professionali sanitari e dalle rispettive Federazioni, ma trova i suoi limiti nelle norme contenute negli artt. 5, 15 e 18 del D.Lgs.C.p.S. 13 settembre 1946, n. 233, nonché negli artt. 9 e 21 del regolamento approvato con D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221.

E' inammissibile il ricorso avverso il provvedimento di avvio del procedimento disciplinare, che, in quanto atto endoprocedimentale, non rientra tra quelli contemplati nelle menzionate disposizioni. *(decisione n.60 del 10.4.2000)*

RICORSI ALLA C.C.E.P.S.

Irricevibilità del ricorso

Termini

212. Il mancato rispetto dei termini e dei modi previsti per l'effettuazione delle notifiche dall'art. 54, ultimo comma del D.P.R. 5 aprile 1950, n.221, comporta l'irricevibilità del ricorso. *(decisioni nn. 8, 10, 14, 17, 19, 22, 30, 47, 49, 50, 53 del 21.2.2000; nn. 56, 64, 69, 78 del 10.4.2000, nn. 94 del 5.7.2000, n.175 del 27.11.2000)*

213. Qualora le notifiche siano state effettuate nei termini e nei modi previsti dall'art. 54, ultimo comma del D.P.R. 5 aprile 1950, n.221, la tardività della notifica al Ministro della Sanità, per costante orientamento della Commissione Centrale, è considerata errore scusabile, in quanto tale obbligo deriva dall'orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione, ma non è stato espressamente previsto in una disposizione di legge modificativa del D.P.R. 221/50. *(decisione n. 11 del 21.2.2000)*

214. E' irricevibile il ricorso presentato alla Commissione Centrale oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica del provvedimento, previsto dall'art. 54 del D.P.R. 221/1950. *(decisione n. 16 del 21.2.2000).*

215. E' ricevibile il ricorso proposto tardivamente qualora la ricorrente abbia prodotto alla Commissione Centrale istanza di rimessione in termini, meritevole di accoglimento, poiché nel provvedimento sanzionatorio non sono state riportate le necessarie indicazioni relative alle modalità e procedure d'impugnazione del provvedimento come prescritto dall'ar. 3, comma 4, L. 241/1990. *(decisione n.79 del 5.7.2000)*

Contraddittorio

216. La mancata notifica al Ministro della Sanità, ritenuto dalla costante giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione contraddittorio necessario nel procedimento avanti la Commissione Centrale, disposta con ordinanza presidenziale di integrazione del contraddittorio cui il ricorrente non ha dato esecuzione, comporta l'irricevibilità del ricorso. *(decisione n.23 del 21.2.2000)*

217. E' irricevibile il ricorso qualora il ricorrente non abbia dato esecuzione, nei termini prescritti, all'ordinanza presidenziale con cui si ordinava l'integrazione del contraddittorio tramite notifica del ricorso al Ministro della Sanità presso l'avvocatura generale dello Stato. *(decisione n. 61 del 10.4.2000)*

218. È infondata la censura di irritualità del ricorso per omessa notifica al Prefetto, dedotta dall'Ordine resistente, poiché la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha ritenuto contraddittorio necessario nel procedimento giurisdizionale innanzi alla Commissione Centrale per gli Esercenti le professioni sanitarie, in luogo del Prefetto, il Ministro della Sanità, cui la notifica è stata fatta, sulla base della normativa sopravvenuta al D.P.R. 5 aprile 1950, n. 221. *(decisione n.116 del 18.10.2000)*

219. E' irricevibile il ricorso qualora non sia stato notificato al prefetto e la notifica al Ministro della Sanità sia stata effettuata fuori dei termini di cui all'art. 54, ultimo comma del D.P.R. 5 aprile 1950, n.221. *(decisione n. 169 del 27.11.2000)*

Parti del giudizio

220. Si deve considerare infondato il rilievo di inammissibilità del ricorso avanzato dall'Ordine resistente in quanto proposto alla Commissione Centrale "contro" il Consiglio dell'Ordine dei medici, essendo di seguito precisato " in persona del Presidente p.t.", e pertanto contro il legale rappresentante dell'Ordine stesso, come vuole il 2° comma dell'art. 54 del D.P.R. 221/1950, tenuto anche conto del fatto che l'Ordine si è costituito in giudizio. *(decisione n.90 del 5.7.2000)*

Decesso del ricorrente

221. In base alla costante giurisprudenza della Commissione Centrale, la morte del ricorrente determina l'improcedibilità del gravame. (*decisioni nn. 73 del 10.4.2000, 153 del 18.10.2000*)

Convocazione delle parti

222. La Commissione Centrale ritiene valida l'avvenuta convocazione in udienza della parte ricorrente, avendo preso atto della comunicazione inviata dall'ufficio postale presso il quale la ricorrente, tramite persona dalla stessa incaricata, ha rifiutato di accettare il telegramma di convocazione per la odierna seduta, trattandosi di volontario rifiuto di comunicazione. (*decisione n.131 del 18.10.2000*)

Rinvio udienza

223. Le ragioni di salute addotte dal ricorrente per giustificare l'assenza e per richiedere un ulteriore rinvio dell'udienza della Commissione Centrale, già concesso precedentemente, non possono essere ulteriormente accolte. Dal certificato medico, si rileva che il ricorrente è affetto da patologie croniche per le quali, tenuto conto anche dell'età dello stesso, non è prevedibile nell'immediato futuro la possibilità di presenziare all'udienza. (*decisione n. 161 del 18.10.2000*)